

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI  
DEL  
SETTORE LOGISTICA TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE**

In vigore dal 1/08/2025 al 30/07/2028

**Testo ufficiale  
Anno 2025**

L'anno 2025, il giorno 25 del mese di luglio in videoconferenza:

tra:

**A.N.A.P. Associazione Nazionale Aziende e Professionisti** con sede legale in Roma Viale Angelico 205/A6 C.F. 97843460581 rappresentata dal Presidente Petrucci Damiano;

e

**S.E.L.P. Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati** con sede legale in Roma Via Egerio Levio 18/20 Romarappresentata dal Segretario Generale Giovanni Centrella;

**S.L.E. Sindacato Lavoratori Europeo** con sede legale in Roma Viale Viale Raf Vallone, 5 C.F. 96423490588 rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Tovino;

**SI.F.U.S. Sindacato Fondato sull'Unità e la Stabilizzazione** con sede legale in Roma Via Cesare Bonorio, 146 C.F. 96596670586 Romarappresentata dal Segretario Generale Grosso Mario Antonio;

si è addivenuti alla stipula del

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER I DIPENDENTI DEL SETTORE LOGISTICA TRASPORTO MERCI E  
SPEDIZIONE**

Roma 25/07/2025



## Sommario

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CCNL.....	9
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	9
TITOLO II - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO .....	10
Art. 2 - L'Assunzione del lavoratore .....	10
Art. 3 - Periodo di prova .....	11
Art. 4 - Mansioni lavorative e passaggi di livello .....	11
Art. 5 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.....	13
Art. 6 - Attuazione normativa.....	13
Art. 7 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS .....	13
Art. 8 - Articolazione dell'orario di lavoro personale viaggiante .....	14
Art. 9 - Articolazione dell'orario di lavoro personale non viaggiante .....	14
Art. 10 - FLESSIBILITA' ORARIO CONTRATTUALE .....	15
Art. 11 - Banca delle ore .....	16
Art. 12 - Sospensione del lavoro.....	17
Art. 13 - Lavoro straordinario.....	17
Art. 14 - Lavoro notturno.....	19
Art. 15 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti .....	19
Art. 16 - Permessi retribuiti .....	20
Art. 17 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari .....	20
Art. 18 - Lavoro festivo .....	22
Art. 19 - Ferie.....	22
Art. 20 - Diritto allo studio.....	22
Art. 21 - Congedi per formazione .....	24
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo.....	24
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro .....	25
TITOLO V .....	25
Art. 24 - Classificazione del personale.....	25
TITOLO VI - RETRIBUZIONE.....	30
Art. 25 - Normale retribuzione .....	30
Art. 26 - Tipologie di retribuzione .....	30
Art. 27 - Paghe base nazionale prevista per il personale viaggiante ed il personale non viaggiante .....	30
Art. 28 - Assorbimenti.....	32
Art. 29 - Trattamento personale di vendita a provvigione.....	32
Art. 30 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità .....	32
Art. 31 - Premio di risultato .....	33
Art. 32 - Scatti di merito o di professionalizzazione .....	33



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including the date 2010/02/10.

Art. 33 -	Indennità di cassa e maneggio di denaro .....	33
Art. 34 -	Assenze .....	34
<b>TITOLO VIII -MALATTIA.....</b>		<b>34</b>
Art. 35 -	Malattia.....	34
Art. 36 -	Obblighi del lavoratore.....	34
Art. 37 -	Periodo di comporto.....	35
Art. 38 -	Trattamento economico per malattia e retribuzione .....	36
Art. 39 -	Infortunio.....	37
Art. 40 -	Astensione obbligatoria per maternità.....	37
Art. 41 -	Aspettativa non retribuita per malattia .....	37
Art. 42 -	Aspettativa.....	38
Art. 43 -	Congedi parentali.....	38
Art. 44 -	Congedi e permessi per handicap .....	39
Art. 45 -	Congedo matrimoniale.....	40
Art. 46 -	Trasferte.....	40
Art. 47 -	Rimborso spese chilometrico .....	40
Art. 48 -	Trasferimento .....	40
Art. 49 -	Distacco.....	41
<b>TITOLO VIII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIAMENTO .....</b>		<b>41</b>
Art. 50 -	Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento.....	41
Art. 51 -	Procedure in caso di licenziamento .....	45
Art. 52 -	Sistemi di video sorveglianza aziendale.....	46
Art. 53 -	Preavviso in caso di Recesso .....	47
<b>TITOLO IX - IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.....</b>		<b>48</b>
Art. 54 -	Determinazione del TFR .....	48
Art. 55 -	Richiesta di anticipazione.....	48
Art. 56 -	Corresponsione del TFR.....	49
<b>TITOLO X - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA .....</b>		<b>49</b>
Art. 57 -	Contrattazione collettiva decentrata.....	49
Art. 58 -	Cambio di appalto.....	50
Art. 59 -	Crisi aziendali .....	52
Art. 60 -	Settore Cooperative .....	53
<b>TITOLO XI - APPRENDISTATO .....</b>		<b>55</b>
Art. 61 -	Tipologie contratto di apprendistato.....	55
Art. 62 -	Durata rapporto contrattuale .....	55
Art. 63 -	Apprendistato professionalizzante.....	55
Art. 64 -	Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.....	56

*[Handwritten signatures and dates]*

Art. 65 -	Apprendistato di alta formazione e di ricerca .....	56
Art. 66 -	Proporzione numerica .....	57
Art. 67 -	Disciplina del rapporto .....	58
Art. 68 -	Parere di conformità.....	58
Art. 69 -	Periodo di prova .....	58
Art. 70 -	Obblighi del datore di lavoro .....	59
Art. 71 -	Doveri dell'apprendista .....	60
Art. 72 -	Trattamento normativo.....	60
Art. 73 -	Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico .....	60
Art. 74 -	Malattia.....	61
Art. 75 -	Infortunio.....	62
Art. 76 -	Durata contratto di apprendistato.....	62
Art. 77 -	Obblighi di comunicazione .....	63
Art. 78 -	Formazione .....	63
Art. 79 -	Apprendistato in cicli stagionali .....	64
Art. 80 -	Finanziamento della formazione dell'apprendistato .....	65
Art. 81 -	Rinvio alla legge .....	65
<b>TITOLO XII - I CONTRATTI FLESSIBILI .....</b>		<b>65</b>
Art. 82 -	Tipologie di lavoro a tempo parziale .....	65
Art. 83 -	Assunzione .....	66
Art. 84 -	Obblighi di comunicazione .....	66
Art. 85 -	Clausole di flessibilità ed elastiche .....	66
Art. 86 -	Prestazioni supplementari e straordinarie .....	67
Art. 87 -	Retribuzione.....	68
Art. 88 -	Periodo di comporta per malattia .....	69
Art. 89 -	Consistenza dell'organico aziendale .....	69
Art. 90 -	Diritto di precedenza .....	69
Art. 91 -	Definizione contratto di lavoro intermittente.....	70
Art. 92 -	Disciplina del rapporto di lavoro intermittente .....	71
Art. 93 -	Assunzione .....	72
Art. 94 -	Indennità di disponibilità .....	72
Art. 95 -	Retribuzione.....	73
Art. 96 -	Consistenza organico aziendale .....	74
Art. 97 -	Requisiti di applicabilità .....	74
Art. 98 -	Apposizione del termine .....	75
Art. 99 -	Periodo di Prova .....	75
Art. 100 -	Durata, proroghe e rinnovi.....	75
Art. 101 -	Proporzione numerica .....	75

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

Art. 102 - Diritto di precedenza .....	76
Art. 103 - Retribuzione.....	77
Art. 104 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione.....	77
<b>TITOLO XIII - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>77</b>
Art. 105 - Sfera di applicabilità .....	77
Art. 106 - Proporzione numerica .....	78
Art. 107 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare .....	78
Art. 108 - Retribuzione.....	79
<b>TITOLO XIV - CONTRATTO DI TELELAVORO .....</b>	<b>79</b>
Art. 109 - Definizione .....	79
Art. 110 - Sfera di applicabilità .....	80
Art. 111 - Disciplina del rapporto .....	80
Art. 112 - Diritti e doveri del telelavoratore .....	80
Art. 113 - Poteri e obblighi del datore di lavoro .....	81
Art. 114 - Dotazioni strumentali e utenze .....	82
Art. 115 - Orario di lavoro.....	82
Art. 116 - Contrattazione aziendale .....	82
<b>TITOLO XIV - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE .....</b>	<b>83</b>
Art. 117 - Collaborazioni Coordinate e Continuative.....	83
<b>TITOLO XV -LAVORO AGILE .....</b>	<b>83</b>
Art. 118 - Lavoro Agile .....	83
Art. 119 - Trattamento Economico.....	84
Art. 120 - Incrementi di Produttività.....	84
Art. 121 - Forma e Recesso .....	84
Art. 122 - di lavoratori aventi priorità nell’accesso al Lavoro Agile .....	85
Art. 123 - Orario di lavoro e diritto alla disconnessione.....	85
Art. 124 - Dotazioni informatiche.....	86
Art. 125 - Formazione .....	86
Art. 126 - Salute e sicurezza sul lavoro ed Assicurazione obbligatoria .....	86
<b>TITOLO XVI - RELAZIONI SINDACALI .....</b>	<b>87</b>
Art. 127 - Relazioni sindacali .....	87
Art. 128 - Le Rappresentanze Sindacali .....	87
Art. 129 - Rappresentanze Sindacali Aziendali .....	88
Art. 130 - Contributi Sindacali .....	89
Art. 131 - Diritto di Affissione.....	90
Art. 132 - Assemblea.....	90
Art. 133 - Referendum .....	91
<b>TITOLO XVII - COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO.....</b>	<b>91</b>

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

Art. 134 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale.....	91
Art. 135 - Composizione e sede della Commissione Nazionale.....	91
Art. 136 - Convocazione della Commissione Nazionale.....	91
Art. 137 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale .....	92
Art. 138 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale .....	93
Art. 139 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale .....	93
Art. 140 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale .....	93
Art. 141 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale.....	93
Art. 142 - Conciliazione controversie in sede sindacale .....	94
Art. 143 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione .....	94
Art. 144 - Attivazione della procedura di conciliazione.....	94
Art. 145 - Richiesta del tentativo di conciliazione .....	95
Art. 146 - Convocazioni delle parti .....	95
Art. 147 - Istruttoria.....	95
Art. 148 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo .....	95
Art. 149 - Risoluzione bonaria della controversia.....	96
Art. 150 - Decisioni.....	96
Art. 151 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione .....	96
Art. 152 - Risoluzione della lite in via arbitrale.....	96
Art. 153 - Controversie collettive .....	97
<b>TITOLO XVIII - BILATERALITA'</b> .....	97
Art. 154 - Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form. ....	97
Art. 155 - Enti Bilaterali Territoriali .....	99
Art. 156 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form .....	100
Art. 157 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale .....	102
Art. 158 - Privacy.....	102
Art. 159 - Osservatorio Nazionale Bilaterale di monitoraggio del Lavoro Agile.....	102
Art. 160 - La Formazione professionale.....	103
<b>TITOLO XIX - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b> .....	104
Art. 161 - Previdenza Complementare, Assistenza Integrativa.....	104
<b>TITOLO XX</b> .....	104
Art. 162 - Fondo Paritetico Interprofessionale FONDO CONOSCENZA .....	104
<b>TITOLO XXI - ENTE BILATERALE E.N.Bi.Form E SICUREZZA SUL LAVORO</b> .....	104
Art. 163 - Ente Bilaterale e Sicurezza sul lavoro .....	105
Art. 164 - Formazione Professionale .....	105
<b>TITOLO XXII – RIDERS</b> .....	105
Art. 165 - Riders .....	105
Art. 166 - Norme generali .....	105

Art. 167 - Inquadramento .....	106
Art. 168 - Orario di lavoro.....	106
Art. 169 - Apprendistato professionalizzante .....	106
Art. 170 - Dispositivi di Prevenzione Infortuni.....	106
Art. 171 - Accordi di secondo livello.....	106
Art. 172 - Retribuzione.....	107
<b>TITOLO XXIII - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....</b>	<b>107</b>
Art. 173 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL).....	107
Art. 174 - Incarico al rappresentante per la sicurezza .....	107
Art. 175 - Permessi retribuiti per RLS.....	108
Art. 176 - Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza .....	108
Art. 177 - Consultazione RLS.....	109
Art. 178 - Documentazione ed informativa negli esercizi area turistica.....	109
Art. 179 - Attività riconosciuta per il RLS .....	109
Art. 180 - Elezioni del RLS. ....	109
Art. 181 - Accesso ai luoghi di lavoro. ....	110
Art. 182 - Formazione Professionale per l'RLS erogata da E.N.Bi.Fom. ....	110
Art. 183 - Formazione a distanza (FAD).....	110

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

## PREMESSA

Le Parti a seguito di una profonda riflessione sul significato del periodo storico che attraversa il Paese, a causa della crisi energetica derivante dai conflitti in atto in Europa ed in Medio Oriente, che hanno amplificato le conseguenze deleterie di una crisi economica, già imperante nell'ultimo decennio, e consapevoli della necessità di fornire risposta alla stessa per il tramite di interventi significativi, anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali, hanno concordato sulla necessità di sviluppare un processo dialettico teso alla ricerca ed al riconoscimento di un interesse comune, che si è tradotto nell'elaborazione di una tipologia avanzata di contratto collettivo nazionale di lavoro multisettoriale.

Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.

Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.

Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.

Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità di funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.

Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.

Le parti sociali firmatarie del presente contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell'intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, e conferendo all'Ente Bilaterale l'esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea dei singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.



Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, ed a riconoscere la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo, hanno ritenuto opportuno con il presente C.C.N.L. mettere le aziende dei lavoratori settore Trasporti e Logistica nelle condizioni di poter sostenere l'occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico-produttivo, sia sotto l'aspetto puramente sociale.

Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme dei Contratti Collettivi precedenti, e degli accordi speciali dei settori di Trasporti e Logistica.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni, restando salve le condizioni di miglior favore.

Le parti sociali si impegnano a depositare entro sessanta giorni al C.N.E.L. il presente C.C.N.L.

Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

### **Interpretazione Contrattuali**

Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi relativi alle disposizioni del presente contratto saranno risolti dalla commissione bilaterale sull'interpretazione contrattuale che opererà con parere vincolante *erga omnes*.

## **TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CCNL**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le Aziende e le Cooperative del settore a cui il presente contratto si riferisce.

Disciplina altresì tutti i rapporti di lavoro, compresi anche i rapporti di lavoro speciali, oltreché le prestazioni effettuate all'interno del periodo di stages, e dai Lavoratori occupati con le differenti forme di rapporto di lavoro, e con differenti attività formative, secondo le indicazioni del presente CCNL.

Si specifica che le disposizioni codicistiche, contenute nel medesimo, si applicano esclusivamente alle Aziende che risultano essere in regola con i versamenti previsti delle quote di contributo di assistenza contrattuale.



Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, con il presente contratto non intendono sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data stipulata del presente contratto: queste condizioni maggiormente propizie, infatti, restano a lui assegnate "ad personam" e suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell'importo Iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.

Le Parti stabiliscono che, per poter avere accesso ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie come i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, e l'accesso ai fondi per usufruire della formazione continua erogata dai fondi interprofessionali, le Aziende si impegnano alla completa e integrale applicazione oltreché del presente contratto, anche degli eventuali contratti integrativi di secondo livello o delle relative indennità sostitutive, nel rispetto dei disposti normativi cogenti in materia di previdenza e fiscalità.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro applicabili.

**Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro tra le Aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, esercenti servizi di:**

- autotrasporto merci su strada
- autotrasporto merci su strada per conto di terzi;
- imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto;
- imprese di spedizione;
- consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non, pacchi;
- ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali;
- servizi industriali;
- servizi affini e complementari connessi;
- servizi accessori;
- distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci.

**TITOLO II - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO**  
**CAPO I - Assunzione**

**Art. 2 - L'Assunzione del lavoratore**

- 1) L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
- 2) Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:
  - a. la data di assunzione;
  - b. la tipologia e durata del rapporto;
  - c. l'orario di lavoro;
  - d. la qualifica di inquadramento e le mansioni iniziali;
  - e. il trattamento economico e la relativa data di versamento;
  - f. la/e sede/i di lavoro;



- g. la durata del periodo di prova;
  - h. la durata delle ferie;
  - i. la durata del preavviso in caso di recesso;
  - j. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.
- 3) Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici(link) con possibilità di accesso per i lavoratori.
  - 4) All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell'azienda:
    - a. Certificato di residenza;
    - b. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;
    - c. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;
    - d. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
    - e. Curriculum Vitae;
    - f. Altra documentazione aggiuntiva che l'Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

### **Art. 3 - Periodo di prova**

- 1) L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
- 2) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
  - a. quadri e primo livello: 9 mesi;
  - b. altri livelli: 5 mesi;
- 3) I periodi indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
- 4) Il periodo di prova non potrà avere comunque una durata effettiva inferiore al 25% della durata del periodo di prova convenuto tra le parti.
- 5) Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e quattordicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3;
- 6) Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.
- 7) Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

## **CAPO II - MANSIONI**

### **Art. 4 - Mansioni lavorative e passaggi di livello**

- 1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

- 2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
- 3) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
- 4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
  - Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;
  - Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica.
  - Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dagli accordi aziendali.
- 5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
- 6) Nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
- 7) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi continuativi.
- 8) Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
- 9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

#### *A - Mansioni promiscue*

Il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al settimo potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.



### *B - Mutamento di mansioni*

1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.
2. Qualora l'esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre centoottanta giorni anche non consecutivi nell'anno solare il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l'incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### *C - Passaggi di livello*

1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
3. Non sono assorbibili gli eventuali scatti di anzianità precedentemente acquisiti e gli scatti di merito.

## **CAPO III - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

### **Art. 5 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori**

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

### **Art. 6 - Attuazione normativa**

Le Parti, in previsione degli effetti della Legge n. 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel D.Lgs. n. 81/2008, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

### **Art. 7 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS**

Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa



semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.

#### **CAPO IV - ORARIO DI LAVORO**

##### **Art. 8 - Articolazione dell'orario di lavoro personale viaggiante**

La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 39 ore settimanali distribuite su 5 o sei giornate lavorative. Non rientrano nel calcolo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione della guida, i riposi intermedi, le fermate per divieti di circolazione.

Ai conducenti inquadrati nei livelli 3S e 3, la cui attività comporti normalmente l'alternanza tra periodo di guida e periodi di inattività e/o riposo che non consentono la coincidenza tra tempo di lavoro effettivo e tempo di presenza a disposizione, viene applicato l'orario settimanale di lavoro di 47 ore previsto per i lavoratori discontinui. L'applicazione dell'orario settimanale di 47 ore è soggetta alla verifica delle condizioni di discontinuità. Tale verifica si intende esperita tramite l'invio da parte dell'azienda all'Ente Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form., di una dichiarazione attestante la sussistenza delle suddette condizioni. In mancanza di richieste di chiarimento o controdeduzioni presentate entro 15 giorni dall'invio della suddetta dichiarazione, la verifica si intende superata.

Tramite accordo territoriale o aziendale per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4 può essere prevista la prestazione in regime di discontinuità con orario di lavoro ordinario di 44 ore settimanali.

A livello aziendale saranno concordate le modalità di forfaitizzazione del lavoro straordinario e gli importi dell'indennità di trasferta.

##### **Art. 9 - Articolazione dell'orario di lavoro personale non viaggiante**

La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giornate lavorative, da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite e comunque nel rispetto del limite massimo orario settimanale di 48 ore comprensivo delle eventuali ore di straordinario.

Nell'ipotesi che nell'arco dei 4 mesi la media oraria superasse il limite di 39 ore, le ore eccedenti dovranno essere retribuite come ore straordinarie.

Qualora l'orario sia distribuito su 6 giornate, le ore effettuate di sabato saranno compensate con una maggiorazione pari al 20% mentre quelle effettuate nella giornata di domenica, qualora non giornata di riposo, saranno compensate con una maggiorazione pari al 35%.

Il nastro lavorativo giornaliero può essere articolato da un minimo di 6 ore di lavoro continuativo ad un massimo di 9 ore distribuite nell'arco di 12 ore.



## **Art. 10 - FLESSIBILITA' ORARIO CONTRATTUALE**

- a) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività è consentito alle imprese stabilire, in determinati periodi dell'anno, regimi diversi di orario contrattuale.
- La maggiore prestazione lavorativa, resa in regime di flessibilità, non potrà superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi.
  - La maggiore prestazione lavorativa dovrà essere recuperata mediante riposi compensativi, da fruire nei periodi di minore intensità produttiva, e prevede la corresponsione di un'indennità di disagio pari ad € 50,00 per ogni settimana di lavoro.
  - I riposi compensativi dovranno essere fruiti entro 180 giorni dalla data prevista dai programmi predisposti all'uso per le ore prestate in regime di flessibilità.
  - Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 5% salvo che il lavoratore ne richieda l'utilizzo e l'azienda possa fargliene godere.
  - La diversa programmazione dell'orario di lavoro sarà comunicata al lavoratore ed alla RSA/RSU aziendale almeno una settimana prima dell'effettuazione.
  - L'azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l'istituto della Flessibilità attraverso l'affissione o la consegna della richiesta, contenente le modalità di esecuzione: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori. Una copia deve essere inviata alle OO.SS. firmatarie del presente contratto per conoscenza.
- b) Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non possano osservare il programmato regime di flessibilità, sarà concessa la seguente deroga:
- per un massimo di 4 mesi all'anno, anche non consecutivi e non coincidenti con il mese solare, è consentito alle imprese di distribuire l'orario di lavoro su 5 giorni in maniera non omogenea nell'arco della settimana, fermo restando il minimo di 32 ed il massimo di 48 ore settimanali, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie, con una media settimanale di 39 ore sui due mesi consecutivi, da considerarsi entrambi in regime di flessibilità.
- Nel caso in cui nel mese di flessibilità venisse superata la media delle 39 ore settimanali, le ore in più verranno fatte fruire, nel mese successivo, al lavoratore, prevalentemente a giornate intere o a mezze giornate.
- Nel caso in cui le ore eccedenti non vengano recuperate saranno retribuite come lavoro straordinario.
- c) L'azienda può, altresì, richiedere prestazioni lavorative in orari diversi da quelli previsti dal normale orario con corresponsione di una indennità di € 8,00 per ogni giornata di flessibilità, purché collocate in calendari quadrimestrali (le modalità operative saranno oggetto di accordo aziendale con il



sindacato).

L'indennità non è dovuta qualora la prestazione sia inferiore a quella prevista dal normale orario di lavoro. Il limite massimo complessivo a questo tipo di flessibilità è fissato in 16 settimane di prestazioni realmente effettuate.

Per le ore lavorate in regime di flessibilità eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero per la parte di orario collocata al di fuori del normale orario di lavoro programmato, sarà corrisposta una maggiorazione del 20% della paga oraria globale.

- d) In considerazione delle particolarità, attinenti al personale collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 5 ore giornaliere, con il limite di 240 ore annue cumulative nell'anno. La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
- e) La Flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni.

#### **Art. 11 - Banca delle ore**

- 1) Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'art. 15), che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore.
- 2) Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore.
- 3) Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione.
- 4) Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
- 5) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
- 6) I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
- 7) Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
- 8) Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedente.



- 9) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
- 10) I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui all'art. 15 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
- 11) Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
- 12) I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

#### **Art. 12 - Sospensione del lavoro**

- 1) In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione globale di fatto per tutto il periodo della sospensione.
- 2) La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di scioperi.

#### **Art. 13 - Lavoro straordinario**

1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 8 e 9 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 300 ore annue per ogni lavoratore.

Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 300 ore, in relazione a:

- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA.

Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (300 ore) o contrattuale dello straordinario.

3. Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa



confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore. La maggiorazione oraria anzidetta, dovrà comunque essere liquidata al lavoratore.

4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
5. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:
  - a) lavoro notturno (escluso personale viaggiante):
    - A. 20%, compiuto dai lavoratori;
    - B. 15%, compreso in turni avvicendati;
    - C. 25%, non compreso in turni avvicendati;
  - b) lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante)
    - A. 20%, diurno;
    - B. 50%, notturno;
  - c) 50%, lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale). Per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%;
  - d) 30%, lavoro straordinario feriale diurno;
  - e) 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di sabato (per il personale con orario distribuito dal lunedì al venerdì);
  - f) 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di lunedì (per il personale con orario distribuito dal martedì al sabato);
  - g) 50%, lavoro straordinario feriale notturno;
  - h) 65%, lavoro straordinario festivo diurno;
  - i) 75%, lavoro straordinario festivo notturno. Per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%.
6. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell'art. 27 del presente CCNL.
7. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
8. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 24 del



presente contratto, tenuto conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 90 giorni.

#### **Art. 14 - Lavoro notturno**

1. Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 23.00 e le 6.00.
2. Il lavoro ordinario notturno è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 24 applicando una maggiorazione pari al 15%.
3. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 25 del presente contratto.

#### **Art. 15 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti**

1) Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Ai sensi dell'art. 3 Legge n. 370/1934, si prevede per le aziende di poter definire un giorno di riposo diverso dalla domenica quando queste svolgono attività aventi le seguenti caratteristiche:

- operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;
- attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
- industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o ai prodotti dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
- servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
- attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
- attività di vendita al minuto e in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico;
- attività indicate agli artt. 11, 12 e 13 D.Lgs.n. 114/1998 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), e di cui all'art. 3 Legge n. 323/2000 (stabilimenti termali);



- 2) Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
- 3) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 26, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
- 4) Qualora una delle festività elencate all'art. 18 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il lavoratore straniero in relazione al punto n. 2 del presente articolo, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione di cui all'art. 25 unitamente alla retribuzione mensile.

## **CAPO V - PERMESSI E CONGEDI**

### **Art. 16 - Permessi retribuiti**

1. In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54/1977 e al D.P.R. n. 792/1985, i lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l'anno solare.
2. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 27 del presente contratto in atto al momento della scadenza ovvero è possibile fruirne entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
3. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
4. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
5. Previo specifico accordo fra le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere prevista la possibilità di erogare i permessi in busta paga mensilmente.

### **Art. 17 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari**

1. In applicazione dell'art. 4 della Legge n. 53/2000 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento d'attuazione di cui al Decreto Interministeriale n. 278/2000, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche



non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l'interessato è tenuto a comunicare previamente all'azienda l'evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.

2. La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la lavoratrice qualora il rapporto perduri da due anni e risulti da certificazione anagrafica.
3. Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi di gravi calamità e la durata sarà strettamente rapportata alla natura dell'evento calamitoso.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
5. Nell'accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. Dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
6. Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e i giorni di permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel corso dell'anno ulteriori eventi che giustifichino la loro richiesta.
  - Ai sensi dell'art. 4 c.2 della Legge n. 53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n. 278/2000, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
  - Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni.
  - Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
  - Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del citato Decreto Interministeriale.



### **Art. 18 - Lavoro festivo**

1. È considerato lavoro festivo quello prestato il:

- a) 1° gennaio (Capodanno);
- b) 6 gennaio (Epifania);
- c) lunedì di Pasqua;
- d) 25 aprile
- e) 1 maggio (Festa del lavoro);
- f) 2 giugno (Festa della Repubblica);
- g) 15 agosto (Assunzione);
- h) 1 novembre (Ognissanti)
- i) 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- j) 25 dicembre (S. Natale);
- k) 26 dicembre (S. Stefano);
- l) giorno del S. Patrono del luogo di lavoro.

2. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi elencati nel punto precedente, saranno compensate come lavoro straordinario festivo, nella misura di cui all'art. 12 c.5 lettere e) ed f) del presente contratto.

### **Art. 19 - Ferie**

1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
2. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro.
3. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
4. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all'art. 25 del presente contratto.
5. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 27 del presente CCNL, considerando i mesi interi di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

### **Art. 20 - Diritto allo studio**

1) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende



concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge n. 1859/1962, o riconosciuti in base alla Legge n. 86/1942, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.

- 2) I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data.
- 3) Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
- 4) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
- 5) Nelle Aziende che occupano fino a 15 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
- 6) In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
- 7) A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
- 8) Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la RSA ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
- 9) I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con identificazione delle ore relative.
- 10) Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.



11) È demandato alle Organizzazioni Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al capoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

#### **Art. 21 - Congedi per formazione**

- 1) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 53/2000, il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
- 2) Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all'azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
- 3) La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
- 4) I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio di tale diritto non dovranno superare l'uno per cento (1%) del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la RSA.
- 5) Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
- 6) Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
- 7) In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, previa comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l'interruzione del congedo medesimo.

#### **Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo**

- 1) L'azienda è tenuta, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la



domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.

- 2) Nel caso di rapporti a tempo determinato, l'azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
- 3) Il congedo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti facenti parte del nucleo familiare, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
- 4) Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all'azienda non inferiore a 7 giorni.

#### **Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro**

Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

## **TITOLO V CAPO I- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE**

#### **Art. 24 - Classificazione del personale**

*Quadri (Parametro 169)*

Appartengono a questo livello, con qualifica di Quadro, i lavoratori che svolgono compiti richiedenti una professionalità necessaria per il coordinamento e controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione comportanti decisioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, in applicazione di tecniche specialistiche o gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dai dirigenti.

Il livello di Quadro è previsto solo nelle unità produttive di rilevante importanza e comunque con oltre 35 dipendenti. Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione pari ad euro 52,00 mensili lordi.

*Primo Livello - Impiegati con funzioni direttive (Parametro 159)*

Appartengono a questo livello gli impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà



di decisione e autonomia d'iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza. Esempificazioni:

- Responsabile del servizio amministrazione;
- Responsabile del servizio commerciale;
- Responsabile del servizio organizzazione di produzione;
- Responsabile del servizio di manutenzione;
- Responsabile del servizio ricerche;
- Responsabile del servizio elaborazione dati;
- Coordinatore e/o analista EDP;
- Capo centro smistamento e distribuzione;
- Capo magazzino con responsabilità sia tecnica che amministrativa;
- Responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.

#### *Secondo Livello (Parametro 146)*

Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:

- Impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni di concetto;
- Ispettori;
- Contabili che eseguono con sufficiente autonomia le operazioni contabili ad esclusione delle operazioni di redazione dei bilanci;
- Magazzinieri responsabili delle operazioni di carico e scarico;
- Cassieri con responsabilità degli errori;
- Capo officina manutenzioni;
- Programmatori c.e.d.;
- Addetti alle attività connesse ai traffici e/o alle spedizioni internazionali;
- Assistenti di direzione con conoscenza di due o più lingue estere;
- Capi reparto non rientranti nel 1° livello.

#### *Terzo livello super (Parametro 133,50)*

Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:

- Impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale;
- Lavoratori che operano su terminali e/o elaboratori con conoscenza delle procedure anche complesse;
- Ripartitori addetti esclusivamente alla ripartizione per il recapito;
- Capi squadra nelle aziende con oltre 200 dipendenti;



- Conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
- Primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
- Gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
- Conducenti di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
- Tecnico frigorista responsabile della Sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
- Motoristi e/o collaudatori;
- Capi operai.

### Terzo Livello (Parametro 129,50)

Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:

- Contabili d'ordine;
- Cassieri comuni;
- Addetti al customer service;
- Magazzinieri responsabili delle operazioni di carico e scarico;
- Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 q.li - conducenti di motobarche;
- Conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
- Trattoristi - capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
- Addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
- Conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali;
- Imballatori in grado di eseguire qualsiasi lavoro di natura complessa, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie;
- Conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;
- Autisti addetti a servizi di trasporto ripetitivi e che terminano presso il luogo di inizio dell'attività;
- Addetti a servizi di trasporto effettuati con mezzi provvisti di mezzi di sollevamento e gru con portata inferiore alle 20 tonnellate;
- Operai specializzati di officina;
- Macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove
- sia richiesto dalle vigenti leggi;
- Conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;

- Operatori di piattaforma aerea;
- Addetti alle operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci;
- Meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
- Bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
- Pesatore pubblico munito di apposita patente;
- Capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai.

#### *Quarto Livello (Parametro 124,50)*

Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:

- Impiegati tecnici e amministrativi adibiti a mansioni che non richiedono una particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio;
- Addetti ai terminali;
- Stenodattilografi;
- Addetti a mansioni semplici di segreteria;
- Addetti al controllo documenti contabili relativi al movimento del materiale;
- Addetti al controllo fatture;
- Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- Operatore di terminal container;
- Addetti alla movimentazione e stivaggio delle merci tramite apposite attrezzature;
- Lavoratori addetti alle operazioni di pesatura;
- Facchino specializzato con responsabilità del carico e dello scarico delle merci;
- Conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li;
- Operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- Bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- Addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
- Personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- Aiuto macchinisti frigoristi;
- Trattoristi; carrellisti
- Capisquadra non compresi nei livelli superiori;
- Altri autisti non compresi nel 3° livello e nel 3S° livello.
- Fattorini addetti contemporaneamente sia a mansioni di ripartizione che di fattorini;
- Conducenti di motofurgoni targati o di automezzi (esclusi conducenti di autocarri).

#### *Quinto livello (Parametro 116)*

Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:

- Impiegati addetti a mansioni semplici di segreteria
- Fattorini addetti al ritiro e alla consegna;
- Facchini qualificati, con esperienza di almeno due anni nella mansione;
- Magazzinieri comuni;
- Addetti alle varie fasi di preparazione completa di ordini;
- Addetti alla movimentazione delle merci tramite carrelli elettrici e/o transpallet;
- Addetti alla movimentazione delle merci tramite gru regolate a terra;
- Operai comuni addetti alle operazioni di sorveglianza, lavaggio mezzi, semplici lavori di officina.

#### *Sesto Livello (Parametro 109)*

Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:

- Conducenti di motocarri non targati;
- Addetti ai ritiri della corrispondenza presso la clientela anche mediante l'uso di motoveicoli;
- Facchini comuni;
- Faccini di giro con anzianità inferiore a 2 anni;
- Addetti alla movimentazione manuale delle merci;
- Operatori addetti alla manutenzione degli impianti fognari;
- Manovali comuni, compresi quelli di officina.

#### *Settimo Livello (Parametro 100)*

Appartengono a questo livello:

- Lavoratori che svolgono lavori di manovalanza e pulizia;
- Addetti alla movimentazione delle merci senza esperienza; tali lavoratori verranno inquadrati nel livello 6 dopo 24 mesi.

Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nei livelli 3S°, 3, 4, 5 e 6, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato o abbia svolto mansioni previste dalla presente declaratoria per un periodo inferiore ai due anni nell'ultimo quadriennio, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una "*retribuzione di primo ingresso*" ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento del 7% per il primo anno, e del 3,5 % per il secondo anno. Per le aziende di nuova costituzione o in fase di



nuovo avvio di una attività e per un massimo di due anni, le parti prevedono la possibilità di corrispondere ai propri lavoratori dipendenti le retribuzioni sopra riportate.

## TITOLO VI - RETRIBUZIONE

### Art. 25 - Normale retribuzione

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

- a) paga base nazionale;
- b) Eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi;
- c) Eventuali scatti di merito o di professionalizzazione;
- d) Eventuale premialità di risultato;
- e) altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.

### Art. 26 - Tipologie di retribuzione

- 1) La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all'art. 25 del presente CCNL nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo. Restano esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi di spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie una tantum e ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
- 2) La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata - ad eccezione delle prestazioni occasionali ovvero saltuarie - in misura fissa non variabile in rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla distribuzione dell'orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Tale retribuzione ricomprende pertanto tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento.
- 3) La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale "26". Durante i periodi di malattia e infortunio, tale quota si evince sulla base dei criteri fissati dall'INPS e dall'INAIL.
- 4) La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per "173".
- 5) In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui al precedente articolo per tutto il periodo della sospensione, salvo in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.

### Art. 27 - Pagine base nazionale prevista per il personale viaggiante ed il personale non viaggiante

Nelle tabelle di seguito riportate, aggiornate al 2025, viene indicata la retribuzione minima (lorda) prevista per ciascun livello di lavoratore.



**PERSONALE NON VIAGGIANTE**

LIVELLO	MINIMI dal 01/08/2025	AUMENTO dal 01/08/2026	AUMENTO dal 01/08/2027	AUMENTO dal 01/08/2028
<b>Quadri</b>	2.550,00	161,88	97,88	59,48
<b>1</b>	2.305,10	145,07	84,85	48,72
<b>2</b>	2.116,06	136,21	80,91	47,73
<b>3 super</b>	1.911,52	120,00	70,00	40,00
<b>3</b>	1.859,99	117,00	68,8,	39,70
<b>4</b>	1.770,61	109,84	63,64	36,00
<b>4 junior</b>	1.725,66	107,79	62,75	35,68
<b>5</b>	1.695,65	102,43	58,50	32,00
<b>6</b>	1.580,85	97,66	56,50	31,58
<b>6 junior</b>	1.450,72	85,00	45,00	30,00

**PERSONALE VIAGGIANTE**

LIVELLO	MINIMI dal 01/08/2025	AUMENTO dal 01/08/2026	AUMENTO dal 01/08/2027	AUMENTO dal 01/08/2028
<b>C3</b>	1.915,37	140,34	90,15	60,04
<b>B3</b>	1.913,88	130,00	80,00	50,00
<b>A3</b>	1.911,44	123,00	73,18	43,30
<b>F2</b>	1.860,71	117,63	68,95	39,74
<b>E2</b>	1.859,17	117,29	68,95	39,74
<b>D2</b>	1.858,17	116,95	68,65	39,66

**Comprensivo di EPA (Elemento Professionale d'Area)**

LIVELLO	MINIMI dal 01/08/2025	AUMENTO dal 01/08/2026	AUMENTO dal 01/08/2027	AUMENTO dal 01/08/2028
<b>H1 (ex 4°)</b>	1802,88	112,58	65,78	37,69
<b>G1 (ex 4°)</b>	1794,78	110,58	63,9	36,08

1. Restano ferme le condizioni retributive di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo (paga base, contingenza, 13esima mensilità e 14esima mensilità).
2. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come "Elemento riassorbibile".
3. Ai lavoratori neopatentati, titolari di patente di guida da meno di cinque anni, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà applicato il seguente trattamento economico:
  - 1 anno 80% della paga base del livello previsto;

- 2 anno 90% della paga base del livello previsto;
- 3 anno 95% della paga base del livello previsto.

#### **Art. 28 - Assorbimenti**

1. A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di anzianità, tali aumenti non sono riassorbibili. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.
2. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di anzianità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle, tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all'atto della loro concessione.

#### **Art. 29 - Trattamento personale di vendita a provvigione**

- 1) In caso di personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, spetterà al datore di lavoro determinare quale sia la parte fissa della retribuzione e quale il tasso di provvigione sulla base media annuale delle vendite. Tale decisione dovrà risultare per iscritto.
- 2) Resta salvo che al suddetto personale dovrà essere garantita una media mensile superiore almeno del 5% alla paga base nazionale di cui all'art. 27 del presente CCNL. Tale media dovrà essere riferita ad un periodo di tempo non eccedente l'anno.
- 3) Qualora non venga raggiunto il suddetto minimo tra stipendio e retribuzione, il datore di lavoro verserà mensilmente tale importo al lavoratore, salvo eventuali conguagli alla fine del periodo di cui al punto 2.

#### **Art. 30 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità**

- 1) In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
- 2) Ai fini del computo della 13esima mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di cui all'art. 27, spettante all'atto della corresponsione.
- 3) Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13esima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente all'80% della retribuzione.



- 4) Previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere prevista la possibilità di erogare la 13a mensilità in busta paga mensilmente.
- 5) Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro la prima decade del mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14esima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

#### **Art. 31 - Premio di risultato**

- 1) In sede aziendale sarà negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati obiettivamente, anche attraverso gli eventuali, opportuni comitati paritetici.
- 2) Il premio di risultato, per consentire le predette misurazioni, sarà corrisposto di norma nell'anno successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni, basate sugli andamenti tendenziali, che saranno soggette a conguaglio.

#### **Art. 32 - Scatti di merito o di professionalizzazione**

- 1) Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l'erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
- 2) L'accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione.
- 3) Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva gli scatti di merito maturati nelle rispettive qualifiche di provenienza.

#### **Art. 33 - Indennità di cassa e maneggio di denaro**

- 1) Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 3,5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 27 del presente CCNL.
- 2) L'indennità di cui sopra è prevista qualora il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze.
- 3) In relazione alle operazioni di maneggio denaro, situazione disciplinata dal presente articolo, si



ritiene e conviene indispensabile al fine organizzativo, che il datore di lavoro possa manlevare il dipendente da ogni responsabilità e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare nell'incasso giornaliero e nella resa periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati casi di dolo e/o colpa grave. In questo caso, nessuna percentuale di maggiorazione sarà prevista per il lavoratore. Restano altresì confermati gli obblighi da parte del lavoratore: di incassare gli importi indicati e gravanti sulle merci movimentate, di provvedere al versamento delle somme incassate lo stesso giorno della riscossione.

#### **Art. 34 - Assenze**

- 1) L'eventuale assenza per grave impedimento va tempestivamente comunicata all'azienda al fine di consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell'attività e della programmazione aziendale.
- 2) L'assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l'evento.
- 3) L'inosservanza delle prescrizioni sancite dal punto 1 del presente articolo sarà sanzionata nei modi e nelle forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui all'art. 49, fatta salva la facoltà del datore di lavoro di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 27 corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata.

### **TITOLO VIII -MALATTIA CAPO I**

#### **Art. 35 - Malattia**

- 1) Il lavoratore, in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell'inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore; successivamente deve giustificare l'assenza, inviando all'azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro ovvero il numero di certificato emesso dal medico curante. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità.
- 2) In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

#### **Art. 36 - Obblighi del lavoratore**

- 1) Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla



normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia, secondo gli orari prescritti per legge. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali.

- 2) Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate all'Azienda e successivamente documentate.
- 3) Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà l'intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell'Azienda, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art.50. Costituisce, altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato all'azienda.

#### **Art. 37 - Periodo di comporta**

- 1) Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
  - a) 150 giorni di calendario in un anno (decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo) comprensivi del periodo di malattia;
  - b) per malattie di particolari gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi.
- 2) Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro, di cui alla lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 90 giorni continuativi.
- 3) Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie.
- 4) I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporta e del trattamento economico.
- 5) Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n.



604/1966.

- 6) Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
- 7) Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.
- 8) Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
- 9) La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo.

### **Art. 38 - Trattamento economico per malattia e retribuzione**

- 1) Durante il periodo di malattia i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS.
- 2) Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell'indennità erogata dall'INPS come di seguito indicato:
  - a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
  - b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno;
  - c. l'azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia nel corso di un anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre);
  - d. in caso di patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera, l'azienda integrerà fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 150 giorni di calendario in un anno;
- 3) Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 27 del presente CCNL.
- 4) L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt.1 e 2 della Legge n. 33/1980.
- 5) Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
- 6) Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.
- 7) Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l'integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte



dell'INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.

## CAPO II INFORTUNIO

### **Art. 39 - Infortunio**

- 1) Ai sensi dell'art. 73 del DPR n. 1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene l'infortunio che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, è previsto a carico del datore di lavoro la corresponsione a favore del lavoratore infortunato di un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 27 del presente CCNL.
- 2) L'indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto.
- 3) L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non riconosce per qualsiasi motivo l'infortunio al lavoratore.

### **Art. 40 - Astensione obbligatoria per maternità**

- 1) Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta l'integrazione al 80% dell'indennità INPS. Resta salva in capo al datore di lavoro la facoltà di corrispondere al lavoratore il restante 20%.
- 2) In riferimento alla Legge n. 90/1954, in riferimento alle festività che cadono nel periodo di assenza obbligatoria ovvero facoltativa, alla lavoratrice deve essere corrisposta un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS che il datore di lavoro dovrà versare fino al raggiungimento del 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 27 del presente contratto.

### **Art. 41 - Aspettativa non retribuita per malattia**

- 1) Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
- 2) A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale.
- 3) Qualora il protrarsi dell'assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di



richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi.

- 4) Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione iscritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa.
- 5) Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporta.
- 6) Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporta dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.

#### **Art. 42 - Aspettativa**

- 1) L'azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi.
- 2) L'aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.

### **CAPO III - CONGEDI**

#### **Art. 43 - Congedi parentali**

- 1) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente 10 mesi.
- 2) Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
  - a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  - b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi);
  - c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
  - d. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, le parti decidono di applicare quanto previsto dall'art. 32 c.1ter del D.Lgs. n. 151/2001.
- 3) Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta



scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.

- 4) Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro.
- 5) Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
- 6) Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
- 7) I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
- 8) Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
- 9) Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

#### **Art. 44 - Congedi e permessi per handicap**

- 1) La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 c.1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
- 2) In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art. 42 c.1 della Legge n. 53/2000.
- 3) Ai sensi dell'art. 42 c.2 del D.Lgs. n. 151/2001 così come modificato dalla Legge n. 183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell'ambito del mese.
- 4) I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni.



#### **Art. 45 - Congedo matrimoniale**

- 1) Fermo restando le norme di legge, in caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un periodo di congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.
- 2) Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 27 del presente contratto.

### **CAPO IV – TRASFERTA - DISTACCO- TRASFERIMENTO**

#### **Art. 46 - Trasferte**

- 1) Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo delle spese di viaggio e delle altre spese eventualmente sopportate per conto dell'Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera il cui importo sarà fissato da regolamento aziendale.
- 2) Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.
- 3) Al lavoratore che non accetta la trasferta, l'azienda deve contestare per iscritto la mancanza così come previsto per i casi di "contestazione disciplinare" dal regolamento Interno. In caso di mancata risposta nei termini previsti o di giustificazioni addotte non ritenute valide da parte del lavoratore, la società può procedere al licenziamento per insubordinazione nei confronti dei superiori. Il lavoratore licenziato avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.
- 4) Il precedente comma non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

#### **Art. 47 - Rimborso spese chilometrico**

L'azienda corrisponde al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio un'indennità giornaliera o chilometrica da concordare fra le parti e le OO.SS. firmatarie del CCNL e che deve risultare da atto scritto.

#### **Art. 48 - Trasferimento**

- 1) Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non si configura come trasferimento lo spostamento del lavoratore in una unità produttiva entro 50 Km da quella per la quale è stato assunto.
- 2) Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni tenuto conto della località di trasferimento.
- 3) Al lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso



delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al trasferimento.

- 4) In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
- 5) Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per procedere al trasloco. Qualora ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno riconosciuti i rimborsi o le diarie di cui ai superiori commi 3 e 4 fino a 5 giorni dalla sua consegna presso la nuova residenza.
- 6) Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione abitativa ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
- 7) Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.
- 8) Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

#### **Art. 49 - Distacco**

Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (concreto) e al fine di evitare i licenziamenti (art. 8 Legge n. 236/1993) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il lavoratore non può rifiutarsi di andare a prestare la propria attività in distacco.

Il lavoratore che non accetti il distacco avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento;

il distacco deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 10 (dieci) giorni; il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

### **TITOLO VIII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIAMENTO CAPO I - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **Art. 50 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento**

- 1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
  - ammonizione verbale;
  - ammonizione scritta;
  - multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
  - sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
  - licenziamento individuale.



- 2) La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre giorni 1 da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari.
- 3) Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
- 4) I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla formale contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa e, di norma, non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
- 5) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta.
- 6) Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
- 7) Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato.
- 8) Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
  - a. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
  - b. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 ovvero di quelle previste dagli artt.135 e ss del presente CCNL.
  - c. Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
    - a) Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
    - b) Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
    - c) Multa: vi si incorre per:
      - I. inosservanza dell'orario di lavoro;
      - II. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
      - III. negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
      - IV. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e



non abbiano creato danno.

L'importo della multa è commisurato dal datore di lavoro.

La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all'Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.

Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l'importo della multa applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo all'adozione del provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all'interno del regolamento amministrativo dell'Ente Bilaterale E.N.Bi.Form.

d) Sospensione: vi si incorre per:

- I. inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell'orario di lavoro;
- II. assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
- III. mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi di congedo;
- IV. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- V. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcoliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
- VI. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
- VII. consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda;
- VIII. esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro;
- IX. insubordinazione verso i superiori;
- X. irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
- XI. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).

La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.

e) Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:

- I. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;



- II. assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
  - III. abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
  - IV. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
  - V. danneggiamento grave al materiale aziendale;
  - VI. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza degli impianti;
  - VII. furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
  - VIII. trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
  - IX. esecuzione di lavori all'interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro;
  - X. rissa o vie di fatto nello stabilimento;
  - XI. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
  - XII. manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di rilevazione di presenza;
  - XIII. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
  - XIV. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
  - XV. concorrenza sleale;
  - XVI. altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai sensi dell'art. 70 e seguenti del D.lgs.n. 276/2003.
- 9) In caso di licenziamento, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni, durante i quali il lavoratore potrà presentare eventuali giustificazioni, nei 5 giorni assegnati dalla legge. I giorni di sospensione cautelare non saranno retribuiti dall'azienda ove segua il licenziamento.
- 10) Qualora il licenziamento venga disposto, avrà effetto dal momento della sospensione.
- 11) Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso.
- 12) Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero allegate al primo cedolino paga per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.



- 13) Le parti condividono l'esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente identificabili in quelle elencate dal presente articolo.
- 14) L'azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'azienda, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione delle mancanze disciplinari.

## CAPO II - LICENZIAMENTO

### Art. 51 - Procedure in caso di licenziamento

- a) In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo si osservano le seguenti disposizioni: il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
- b) L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
- c) Ferma restando l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3, seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n. 604 e s.m.i., qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della Legge n. 300/1970, e successive modificazioni, nei confronti di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, trasmessa per conoscenza al lavoratore.
- d) Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.



- e) La sede territoriale competente dell'Ispettorato del Lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile.
- f) La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
- g) Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
- h) La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni di cui sopra, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
- i) Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- j) Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, settimo comma, della Legge n. 300/1970, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile.
- k) In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 5, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
- l) E' in facoltà delle parti propendere per l'avvio di apposite procedure finalizzate alla definizione conciliativa del contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazione facenti capo all'E.N.Bi.Form., usufruendo delle procedure dall'ente stesso predeterminate.

#### **Art. 52 - Sistemi di video sorveglianza aziendale**

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza



dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l'accordo; in mancanza di tale accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all'Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali oppure i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

**Art. 53 - Preavviso in caso di Recesso**

1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione.
2. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause elencate nel precedente art. 49 lett. e) (licenziamento).
3. I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono:

<b>Livello di Inquadramento</b>	<b>Anzianità di servizio fino a 5 anni</b>	<b>Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni</b>	<b>Anzianità di servizio oltre 10 anni</b>
Quadri e 1° livello	60 giorni	90 giorni	120 giorni
2° e 3° livello	30 giorni	45 giorni	60 giorni
4° e 5° livello	20 giorni	30 giorni	45 giorni
6° e 7° livello	7 giorni	10 giorni	20 giorni

4. I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.
5. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.
6. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all' importo della retribuzione per Il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.

## TITOLO IX - IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

### Art. 54 - Determinazione del TFR

- 1) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del Codice Civile e dalla Legge n. 297/1982.
- 2) Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto sono di seguito tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:
  - minimo tabellare conglobato; aumenti periodici di anzianità;
  - superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
  - salario integrativo aziendale;
  - indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
  - indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
  - tredicesima e quattordicesima mensilità.

### Art. 55 - Richiesta di anticipazione

- 1) Ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e della Legge n. 68/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
  - eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico.
- 2) Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta per cento del numero totale dei dipendenti. Quale condizione di miglior favore, di cui all'art. 4 della Legge n. 297/1982, l'anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
  - significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché idoneamente documentate;
  - acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa, purché il lavoratore produca all'azienda il verbale di assegnazione ovvero, in mancanza di questo:
    - I. l'atto costitutivo della cooperativa;
    - II. la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l'importo richiesto per la costruzione sociale;
    - III. la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all'azienda il verbale di assegnazione;
    - IV. l'impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso



di cessione della quota;

- V. sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art. 5 del D.Lgs.n. 151/2001 (astensione obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui agli artt.5 e 6 della Legge n. 68/2000 (l'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo).

#### **Art. 56 - Corresponsione del TFR**

- 1) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 2) In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza del termine di 60 giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
- 3) L'importo così determinato s'intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali, intendono attivare un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di un fondo pensione nazionale complementare a capitalizzazione in aderenza alle norme vigenti.

### **TITOLO X - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA**

#### **Art. 57 - Contrattazione collettiva decentrata**

- 1) Dall'entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale E.N.Bi.Form. possono essere attivate le contrattazioni regionali.

Rientrano nell'ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:

- trattamenti retributivi integrativi;
- premi di risultato;
- fringe benefit;
- orario di lavoro;
- flessibilità
- Banca ore;
- tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- pari opportunità;
- individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;



- regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
  - formazione professionale;
  - determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
  - determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all'art. 18 Legge n. 300/1970;
  - disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
  - specifici accordi finalizzati all'incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
  - referendum.
- 2) Rientrano nell'ambito della contrattazione aziendale i seguenti istituti:
- mensa o buoni pasto;
  - tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e o regionale; specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell'azienda;
  - la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente;
  - ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
  - l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore; l'adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni aziendali;
  - le modalità per l'assegnazione del carico di lavoro; l'individuazione della eventuale fascia di reperibilità;
  - la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.

**Art. 58 - Cambio di appalto**

- 1) Rilevato che il settore è caratterizzato dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese le Parti convengono, pertanto, la seguente disciplina.
- 2) L'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 20 giorni precedenti, alla

Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo le informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale.

- 3) L'azienda subentrante dovrà incontrare le OO.SS. al fine di stabilire il mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale operante sull'appalto.
- 4) In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 8 mesi prima della cessazione;
- 5) In caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante.
  - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la sede dell'Ispettorato del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 20 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
- 6) Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
- 7) Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.
- 8) I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 Legge n. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato.
- 9) Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.
- 10) Il mantenimento del livello occupazionale e il passaggio di tutti i lavoratori non è obbligatorio nel caso in cui il contratto di appalto sia stato rescisso dall'appaltante a causa di manifesta inadeguatezza dell'appaltatore a svolgere le attività oggetto del contratto.
- 11) L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:



- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro; nonché l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n. 68/1999;
- le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino;
- di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, e al Decreto Ministero Lavoro 10/5/2005; l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa.

12) Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.

### **Art. 59 - Crisi aziendali**

- 1) Le aziende che attraversano uno stato di crisi, al fine di mantenere inalterato il proprio livello occupazionale, possono sottoscrivere un accordo in deroga al presente CCNL allo scopo di contenere il costo del lavoro.
- 2) Gli istituti contrattuali che possono essere oggetti di deroga sono i seguenti:
  - Art. 31 Scatti di merito e passaggi di livello;
  - Art. 30 Premio di risultato;
  - Art. 12 Lavoro straordinario;
  - Art. 15 Permessi retribuiti;
  - Art. 37 Trattamento economico per malattia.
- 3) Le aziende, al fine di poter ottenere le deroghe degli istituti sopra indicati, devono convocare le OO.SS. firmatarie del presente contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o e-mail e indicare le motivazioni che la inducono a richiedere un "Accordo per Stato di Crisi".
- 4) Entrambe le Organizzazioni Sindacali sono tenute entro 5 giorni dal ricevimento della

comunicazione ad indire un incontro con l'azienda.

- 5) Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte delle Organizzazioni Sindacali, deve essere redatto eventuale verbale di accordo o mancato accordo riguardo all'applicazione dello Stato di Crisi e di quelle che sono le deroghe contrattuali concesse.
- 6) Durante il periodo di concertazione sarà compito delle OO.SS. firmatarie del contratto valutare l'esistenza o meno delle motivazioni che hanno indotto l'azienda a richiedere un "Accordo per Stato di Crisi". Le OO.SS. potranno chiedere una sola proroga di 15 giorni di calendario nel caso che intendano ulteriormente approfondire la sussistenza dei motivi oggettivi della richiesta avanzata dall'azienda.
- 7) L'azienda perderà il diritto all'applicazione dell'"Accordo per Stato di Crisi" nel caso in cui provveda a licenziare il personale per giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale.

#### **Art. 60 - Settore Cooperative**

La cooperazione è caratterizzato dal rapporto mutualistico del socio che è regolato è regolato dalla Legge n. 142/2001.

La Legge ha previsto che l'apporto lavorativo del socio possa andare oltre le semplici mansioni di amministrazione e gestione del soggetto giuridico di cui è parte, prevedendo per questi esplicitamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro che potrà variare a seconda della previsione statutaria dal lavoro dipendente a quello autonomo.

In virtù di quanto sopra, pare necessario alle parti definire la materia, che disciplina il rapporto di lavoro fra il socio e la cooperativa, in ottemperanza alla Legge n. 142/2001 e senza porre vincoli contrattuali che ledano l'autonomia decisionale dell'Assemblea dei Soci.

Le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 lettera f) della Legge n. 142/2001.

#### *Campo di applicazione*

Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della Legge n. 142/2001 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorative rientranti nel campo di applicazione del presente contratto.

#### *Disposizioni generali*

Tutte la materia contrattuale prevista dal presente contratto può essere disciplinata dal Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 e depositato alla



DTL entro 30 giorni dalla sua approvazione.

La materia contrattuale prevista dal presente CCNL, se non disciplinata dal Regolamento Interno o regolata senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, diventa obbligatoria nei confronti di tutti i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente.

Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 142/2001, che non può essere inferiore ai minimi previsti dal presente contratto.

L'art. 6 lettera d) della Legge n. 142/2001 prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili. L'art. 6 lettera e) prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

Le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di crisi ai sensi dell'art. 6 lettera d) e e) della Legge n. 142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l'Assemblea non preveda la durata del piano di crisi si da tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL.

L'art. 6 lettera f) della Legge n. 142/2001 stabilisce al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Anche in questo caso le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di start up ai sensi dell'art. 6 lettera f) della Legge n. 142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno.

Pertanto, nel caso in cui l'Assemblea non preveda la durata del piano di start up si da tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL.

Salvo quanto previsto dalla Legge n. 142/2001 alle lettere d), e) ed f) del c.1 nonché art. 3, c.2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, c.1.

Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

Le cooperative di cui all'art. 1, c.1, lettera b) della Legge n. 381/1991, possono definire accordi



territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

## **TITOLO XI - APPRENDISTATO**

### **CAPO I - TIPOLOGIE DI CONTRATTO**

#### **Art. 61 - Tipologie contratto di apprendistato**

- 1) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d'istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
  - a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  - b) contratto di apprendistato professionalizzante;
  - c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
- 2) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
- 3) A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

#### **Art. 62 - Durata rapporto contrattuale**

- 1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- 2) Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall'art. 43 c.8 D.Lgs. n. 81/2015, potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

#### **Art. 63 - Apprendistato professionalizzante.**

- 1) Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di



apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.

- 2) La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 44 c.1 D.Lgs. n. 81/2015).

**Art. 64 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**

- 1) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005 e di quelli di cui all'art. 41 e ss D.Lgs. n. 81/2015).
- 2) Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art. 43 c.2 D.Lgs. n. 81/2015).
- 3) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43 c.7 D.Lgs. n. 81/2015).
- 4) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi.

**Art. 65 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca**

- 1) Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/1/2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica



superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo (art. 45 c.1 D.Lgs. n. 81/2015).

- 2) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 45 c.3 D.Lgs. n. 81/2015).

#### **Art. 66 - Proporzione numerica**

- 1) In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
- 2) In aziende in cui il numero di dipendenti è pari o superiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
- 3) Le aziende artigiane devono rispettare i limiti numerici previsti dall'art. 4 Legge n. 443/1985: Aziende artigiane: limiti dimensionali e numero massimo di apprendisti (art. 4 Legge 8.8.1985, n. 443)

<b>Tipo di impresa</b>	<b>Numero massimo dipendenti e apprendisti</b>	<b>Elevazione del numero massimo di dipendenti ed apprendisti</b>
Impresa che non lavora in serie	18 dipendenti, di cui 9 apprendisti	22 dipendenti se 13 sono apprendisti
Impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata	9 dipendenti, di cui 5 apprendisti	12 dipendenti se 8 sono apprendisti
Impresa nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura	32 dipendenti, di cui 16 apprendisti	40 dipendenti se 24 sono apprendisti
Impresa di trasporto	8 dipendenti	
Imprese di costruzioni edili	10 dipendenti, di cui 5 apprendisti	14 dipendenti se 9 sono apprendisti

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli

apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio ove non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis cod. civ., che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

## CAPO II – DISCIPLINA

### **Art. 67 - Disciplina del rapporto**

- 1) Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
- 2) Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell'E.N.Bi.Form.
- 3) Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
- 4) Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 25 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

### **Art. 68 - Parere di conformità**

- 1) Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'E.N.Bi.Form. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
- 2) Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.

### **Art. 69 - Periodo di prova**

- 1) È previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore



qualificato ed inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.

2) Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.

#### *Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato*

- 1) Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
- 2) Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommino con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
- 3) Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione.
- 4) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro sull'apposito libretto formativo.

#### **Art. 70 - Obblighi del datore di lavoro**

- 1) In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
  - a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
  - b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
  - c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
  - d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
- 2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di



tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

#### **Art. 71 - Doveri dell'apprendista**

- 1) L'apprendista deve:
  - a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
  - b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
  - c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
  - d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge
  
- 2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

#### **Art. 72 - Trattamento normativo**

- 1) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
- 2) È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

### **CAPO III - INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE**

#### **Art. 73 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico**

- 1) Il livello di inquadramento professionale dell'apprendista sarà quello corrispondente alla mansione di "approdo".
- 2) Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista sarà così determinato

Liv. 2°, 3°S e 3, 4°, 5° e 6°:

- 1° anno: 75% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 2° anno: 85% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 3° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Liv. 7°:

- 1° anno: 75% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;



- 2° anno: 85% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato. Dopo un biennio di apprendistato al Liv. 7° il lavoratore prosegue l'apprendistato per un ulteriore anno al Liv. 6°.

Per i profili classificati come equipollenti a quelli artigiani la durata del contratto di apprendistato e la retribuzione sono le seguenti:

- 1) Autisti classificati al livello 3° S:
  - 1° anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 2° anno: 95% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 3° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 4° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 5° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
- 2) Autisti classificati al livello 3°:
  - 1° anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 2° anno: 95% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 3° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 4° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- 3) Addetti al magazzino, addetti alla manutenzione dei veicoli e addetti alla movimentazione:
  - 1° anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 2° anno: 95% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 3° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
  - 4° anno: 100% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
- 4) Resta inteso che qualora le parti intendano ridimensionare la durata dell'apprendistato questa sarà commisurata alle percentuali di cui sopra nella misura più favorevole per l'apprendista.
- 5) Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
- 6) Per l'apprendista ai fini della qualifica e per il diploma professionale è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

#### **Art. 74 - Malattia**

- 1) Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto per i primi tre giorni di malattia,



limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), ad un'indennità pari al 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; rimane inteso che il numero massimo di giornate indennizzate al 50% dal datore di lavoro è pari a 45 giorni.

- 2) Nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporto previsto dal presente CCNL, l'apprendista avrà diritto ad una integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiungere il 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
- 3) Durante il ricovero ospedaliero, per gli apprendisti senza familiari a carico, l'indennità di malattia spetta nella misura di 2/5 di quella ordinaria.
- 4) Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.

#### **Art. 75 - Infortunio**

- 1) Durante il periodo d'infortunio l'apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo di 180 giorni, dal verificarsi dell'infortunio.
- 2) A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gli verrà corrisposta un'indennità integrativa rispetto a quella dell'INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure:
  - a. 60% per i primi 3 giorni;
  - b. 65% dal 4° al 20° giorno;
  - c. 70% dal 21° giorno in poi.
- 3) Nel caso di infortunio in itinere, laddove la responsabilità dovesse essere di terzi e non del lavoratore, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna indennità integrativa.
- 4) Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.

#### **Art. 76 - Durata contratto di apprendistato**

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:



Livello d'inquadramento	mesi
2° livello	36
3°super e 3° livello	36
4° livello	36
5° livello	36
6° livello	36
7° livello	36

#### **Art. 77 - Obblighi di comunicazione**

- 1) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
- 2) Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

#### **Art. 78 - Formazione**

##### *A) Durata*

- 1) L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all'Azienda non inferiore ad 80 ore per i livelli 2°, 3° e 3S°; 70 ore per i livelli 4° e 5°; mentre per i livelli 6° e 7° l'impegno formativo non dovrà essere inferiore a 60 ore per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato.
- 2) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione e/o gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
- 3) È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
- 4) L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.

##### *B) Contenuti*

- 1) È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
- 2) L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata

alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.

- 3) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
  - a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
  - b. competenze relazionali;
  - c. organizzazione ed economia;
  - d. disciplina del rapporto di lavoro;
  - e. sicurezza sul lavoro.
  
- 4) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
  - a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
  - b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
  - c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
  - d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
  - e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
  - f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
  
- 5) Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
  
- 6) Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
  
- 7) L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
  
- 8) Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.

#### **Art. 79 - Apprendistato in cicli stagionali**

- 1) Per apprendistato in cicli stagionali s'intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni.
- 2) Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
- 3) In tali casi la durata del percorso formativo dell'apprendista stagionale, che il precedente art. 78



lettera A regolamenta con riferimento all'anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l'apprendista.

- 4) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
- 5) L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.
- 6) Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall'azienda per giusta causa.

#### **Art. 80 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato**

La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale Fondo Conoscenza.

#### **Art. 81 - Rinvio alla legge**

- 1) Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposito verbale di accordo integrativo contrattuale.

## **TITOLO XII - I CONTRATTI FLESSIBILI CAPO I - PART-TIME**

#### **Art. 82 - Tipologie di lavoro a tempo parziale**

- 1) Le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 2) Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
  - a. "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
  - b. "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
  - c. "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".
- 3) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.



- 4) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che ne facciano esplicita richiesta con atto scritto avente data certa, sia i nuovi assunti, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive aziendali
- 5) Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le Parti, all'atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno e l'azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.

#### **Art. 83 - Assunzione**

- 1) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, deve essere stipulato per iscritto.
- 2) Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, gli altri elementi previsti dall'art. 2 del presente CCNL.
- 3) Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma precedente può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

#### **Art. 84 - Obblighi di comunicazione**

- 1) Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
- 2) In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all'Ente Bilaterale territoriale di riferimento, ove esistente per le finalità statistiche dello strumento negoziale.

#### **Art. 85 - Clausole di flessibilità ed elastiche**

- 1) In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 c.4 del D.Lgs. n. 81/2015, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole elastiche o flessibili che possono prevedere:
  - a. la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
  - b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
- 2) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche



richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.

- 3) L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva.
- 4) Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
- 5) È riconosciuta l'unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso, esclusivamente, al ricorrere ad una delle condizioni di cui all'art. 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, primo comma, della legge n. 300/1970.
- 6) Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
- 7) Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
- 8) Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole elastiche debbono essere retribuite, limitatamente alle ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione del 1,5% della quota oraria della retribuzione. Le ore di lavoro ordinario richieste a seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione viene richiesta, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 20%.
- 9) Le suddette maggiorazioni non si applicano:
  - a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
  - b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
  - c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.
- 10) Nei contratti a tempo parziale è riconosciuta alle parti contraenti la facoltà di inserire clausole elastiche che permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa non oltre il tetto massimo delle 40 ore settimanali. Resta comunque salvo l'utilizzo della banca delle ore.

#### **Art. 86 - Prestazioni supplementari e straordinarie**

- 1) In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell'art. 6 c.2 del D.Lgs. n. 81/2015, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:



- a. prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale;
  - b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le medesime modalità previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente CCNL.
- 2) Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata fino alle 8 ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.Lgs. n. 81/2015.
  - 3) Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative.
  - 4) L'eventuale rifiuto del lavoratore all'espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare.
  - 5) Le ore di lavoro supplementari verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione maggiorata del 20%.
  - 6) Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui all'art. 13 comma 5.
  - 7) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

#### **Art. 87 - Retribuzione**

- 1) Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
- 2) In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
  - a. l'importo della retribuzione oraria;
  - b. la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
  - c. la maternità;
  - d. la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
  - e. l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  - f. l'accesso ai servizi aziendali;
  - g. i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL;
  - h. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni.
- 3) Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della



prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l'importo della retribuzione feriale, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

#### **Art. 88 - Periodo di comporta per malattia**

Qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende di 180 giorni continuativi

#### **Art. 89 - Consistenza dell'organico aziendale**

In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

#### **Art. 90 - Diritto di precedenza**

- 1) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
- 2) In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
- 3) Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
- 4) I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingrossanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
- 5) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingrossanti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c.3 della Legge n. 104/1992, che abbia necessità di



assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

- 6) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- 7) Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 8) Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. n. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
- 9) In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
- 10) In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale deve prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni e/o a mansioni equivalenti, rispetto a quelle da assumere. Tale diritto si estingue con il diniego espresso del lavoratore al passaggio ad un rapporto di lavoro a tempo pieno, qualora si verificano le condizioni per la suddetta trasformazione.

## CAPO II - LAVORO INTERMITTENTE

### **Art. 91 - Definizione contratto di lavoro intermittente**

Ai sensi dell'art. 16 c.1 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell'azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati.



## **Art. 92 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente**

- 1) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale per l'impossibilità, o comunque la difficoltà, di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
- 2) Salvo diverse disposizioni di legge, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
- 3) Il contratto di lavoro intermittente deve concludersi per periodi predeterminati e deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno. Ne consegue che non risulta possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all'intero anno, ma occorre una precisa declinazione temporale. Per quanto concerne i periodi predeterminati all'interno del contenitore/anno, questi saranno definiti per iscritto al momento dell'assunzione e pattuiti di comune accordo fra l'azienda e il lavoratore intermittente. Ai soli fini dell'applicabilità del contratto intermittente si intende per periodi predeterminati:
  - week-end: il periodo che va dal venerdì mattina, dopo le ore 8,00, fino alle ore 6,00 del lunedì mattina;
  - vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 15 gennaio;
  - vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo;
  - periodo estivo: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
  - un massimo di tre mensilità in quei periodi caratterizzati da picchi di lavoro e/o avvio di nuove attività che sono individuati di comune accordo fra l'azienda e la O.S. dei lavoratori.
  - qualsiasi altro periodo settimanale, mensile o annuale individuabile dal contratto individuale sottoscritto fra le parti.
- 4) Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
  - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  - presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  - ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della



normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

### **Art. 93 - Assunzione**

- 1) Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
  - indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle quali è consentita la stipulazione del contratto;
  - luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  - il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al paragrafo successivo (indennità di disponibilità);
  - indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
  - i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
  - le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
  - il rinvio alle norme del presente articolo.
- 2) Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nonché all'Ente Bilaterale territoriale mediante sms, fax o posta elettronica.

### **Art. 94 - Indennità di disponibilità**

- 1) Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all'azienda in attesa di utilizzazione.
- 2) Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l'importo dell'indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta.
- 3) La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell'indennità, è costituita da:
  - a. minimo tabellare;
  - b. terzi elementi;



c. ratei di tredicesima e quattordicesima.

- 4) L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto ed il pagamento delle mensilità supplementari, si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato.
- 5) In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l'azienda preventivamente specificando la durata dell'impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL e, successivamente, documentandone la motivazione.
- 6) Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
- 7) Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro.
- 8) Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell'azienda.
- 9) In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell'azienda a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione del l'art. 16 c.5 del D.Lgs. n. 81/2015, un risarcimento del danno pari all'importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata.
- 10) Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati nei contratti territoriali o aziendali, l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte dell'azienda.

#### **Art. 95 - Retribuzione**

- 1) Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
- 2) Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
- 3) Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell'azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun



trattamento economico e normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità.

#### **Art. 96 - Consistenza organico aziendale**

Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente (gennaio- giugno; luglio-dicembre).

### **CAPO III - LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

#### **Art. 97 - Requisiti di applicabilità**

- 1) La presente tipologia di rapporto di lavoro viene incentivato al fine di soddisfare le esigenze flessibili sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei dipendenti a svolgere determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori e per garantire una maggiore occupazione.
- 2) Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.
- 3) Ai sensi dell'art. 19 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.
- 4) L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
- 5) La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.
- 6) Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
- 7) Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
- 8) Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto



fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.

- 9) Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
- 10) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
- 11) L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.

#### **Art. 98 - Apposizione del termine**

Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

#### **Art. 99 - Periodo di Prova**

È prevista la possibilità di applicare un periodo di prova al rapporto di lavoro a termine la cui durata sarà pari a quella prevista dall'art. 2 per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del rapporto di lavoro.

#### **Art. 100 - Durata, proroghe e rinnovi**

- 1) Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018.
- 2) Il contratto a tempo determinato potrà essere rinnovato o prorogato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018.

#### **Art. 101 - Proporzione numerica**

- 1) Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo



indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.

- 2) Assunzioni esenti da limitazioni numeriche:
  - sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche: nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
  - da imprese start-up innovative di cui all'art. 25 c.2 e 3 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società;
  - per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21 c.2 del D.Lgs. n. 81/2015;
  - per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
  - per sostituzione di lavoratori assenti;
  - con lavoratori di età superiore a 50 anni.
- 3) In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
  - al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
  - al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

#### **Art. 102 - Diritto di precedenza**

- 1) Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
- 2) Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali
- 3) Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore



manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'art. 1 c.2 Legge n. 78/2014.

- 4) Fermo restando il suddetto termine di sei mesi, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
- 5) In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.

#### **Art. 103 - Retribuzione**

- 1) Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima, la quattordicesima saranno corrisposte e frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
- 2) Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto dal presente CCNL.

#### **Art. 104 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione**

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa vigente in materia di impugnazione del licenziamento.

### **TITOLO XIII - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 105 - Sfera di applicabilità**

- 1) Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore
- 2) Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
  - a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  - b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  - c. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione



dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

- d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

#### **Art. 106 - Proporzione numerica**

Le Parti convengono che l'imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La percentuale di cui sopra comprende anche i lavoratori assunti con contratti a termine causali.

#### **Art. 107 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare**

- 1) Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
- 2) Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
- 3) Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970.
- 4) L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
- 5) È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.



### **Art. 108 - Retribuzione**

- 1) Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
- 2) L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
- 3) I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

## **TITOLO XIV - CONTRATTO DI TELELAVORO**

### **Art. 109 - Definizione**

- 1) Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda.
- 2) Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
  - a. autisti;
  - b. operatori di vendita;
  - c. lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
  - d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
- 3) Il Telelavoro può essere di tre tipi:
  - a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
  - b. mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
  - c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
- 4) Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell'azienda.



### **Art. 110 - Sfera di applicabilità**

- 1) Il telelavoro ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa - salvo sia stata espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
- 2) L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
- 3) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni, richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, il telelavoro potrà essere disdetto da parte dell'azienda solo in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative.
- 4) Il telelavoro può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
- 5) Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdetti dall'azienda.

### **Art. 111 - Disciplina del rapporto**

- 1) Il telelavoro con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non possono pertanto trovare applicazione rispetto ai telelavoratori occasionali né a quelli autonomi.
- 2) Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che venga svolto con modalità domiciliare sia remotizzato.
- 3) Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda.
- 4) Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.

### **Art. 112 - Diritti e doveri del telelavoratore**

- 1) Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il



lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell'azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda.

- 2) Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
- 3) Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
- 4) La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al telelavoratore.
- 5) Al telelavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

#### **Art. 113 - Poteri e obblighi del datore di lavoro**

- 1) La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
- 2) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore dipendente per fini professionali.
- 3) È inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
- 4) Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell'utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all'insaputa del telelavoratore.
- 5) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
- 6) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
- 7) L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di



sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

#### **Art. 114 - Dotazioni strumentali e utenze**

- 1) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
- 2) Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.
- 3) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
- 4) In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'azienda, tramite l'invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia di furto presentata presso l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Tale denuncia deve essere effettuata entro il termine del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del furto e l'invio della relativa comunicazione deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.

#### **Art. 115 - Orario di lavoro**

- 1) Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.
- 2) Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l'art. 3 (orario normale di lavoro), art. 4 (durata massima dell'orario di lavoro), art. 5 (lavoro straordinario), art. 7 (riposo giornaliero), art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.Lgs. n. 66/2003.

#### **Art. 116 - Contrattazione aziendale**

- 1) Alla contrattazione aziendale è demandata:
  - a. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente;
  - b. ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
  - c. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;



- d. l'adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
  - e. le modalità per l'assegnazione del carico di lavoro;
  - f. l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità;
  - g. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
- 2) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di Telelavoro.

## **TITOLO XIV - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

### **Art. 117 - Collaborazioni Coordinate e Continuative**

- 1) Le parti stabiliscono, ai sensi dell'art. 2 c.2 lett.a) del D.Lgs. n. 81/2015, che possa essere stipulato un contratto di collaborazione per tutte quelle mansioni rientranti nella declaratoria del quadro, del I livello, II livello e III livello previste dal presente contratto.
- 2) Tenuto conto delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore che conducono all'instaurazione di rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzate, si stabilisce che il trattamento economico previsto per i collaboratori non si possa discostare in difetto di oltre il 30% della retribuzione prevista dal Contratto Collettivo.
- 3) Le collaborazioni di cui sopra possono svolgersi in deroga a quanto previsto dall'art. 2 c.1 del D.Lgs. n. 81/2015.

## **TITOLO XV -LAVORO AGILE**

### **Art. 118 - Lavoro Agile**

Il lavoro agile (cd. smart working), come disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, rappresenta una diversa modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, basata su una gestione flessibile della prestazione quanto ai luoghi e ai tempi di esecuzione dello stesso, finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, ma anche a conciliare i tempi di vita e di lavoro.

La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, co. 1, Legge 22 maggio 2017, n. 81).

Il lavoro agile svolto presso luoghi diversi dalla sede aziendale, residenza, domicilio o anche altro luogo scelto autonomamente dal lavoratore deve comunque rispondere a requisiti di idoneità, sicurezza,



e riservatezza.

#### **Art. 119 - Trattamento Economico**

Il lavoratore che presta l'attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato in attuazione dei contratti collettivi (art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015), nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda (art. 20, co. 1, L. n. 81/2017), inoltre gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri gravanti sugli stessi.

I dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile hanno eguale diritto al riconoscimento dei buoni pasto.

#### **Art. 120 - Incrementi di Produttività**

Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, devono essere applicati anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile (art. 18, co. 4, L. n. 81/2017).

#### **Art. 121 - Forma e Recesso**

L'adesione al Lavoro Agile, a fronte della proposta aziendale, è su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile va stipulato per iscritto.

L'accordo individua i tempi di riposo del lavoratore, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Tale accordo può essere a termine o a tempo indeterminato ed in quest'ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Gli accordi individuali dovranno essere coerenti con gli accordi aziendali e rispettare le normative in materia di controllo a distanza e privacy.

La percentuale di Lavoro Agile potrà essere determinata in sede aziendale in base alle specificità organizzative e produttive del datore di lavoro.

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato (art. 19, L. n. 81/2017).

L'accordo disciplina anche l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dalla normativa (art. 4, L. n. 300/1970) ed individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinare (art. 21, L. n. 81/2017).



Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui sopra, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze (art. 20, co. 2, L. n. 81/2017).

#### **Art. 122 - di lavoratori aventi priorità nell'accesso al Lavoro Agile**

Le Imprese si attiveranno per facilitare l'accesso al Lavoro Agile dei lavoratori che hanno situazioni familiari complesse, i lavoratori con figli, i lavoratori disabili, i lavoratori aventi residenza/domicilio molto distante dalla sede di lavoro, dando priorità alle eventuali richieste di Lavoro Agile da parte di:

- genitore unico con a carico figlio minore di 14 anni;
- genitori con a carico figli affetti da disabilità.

Per i lavoratori in condizioni di disabilità le Imprese si attiveranno per ricercare le più idonee soluzioni.

- In ipotesi di persistenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 o similari, il datore di lavoro, deve necessariamente ricorrere al lavoro in modalità agile, come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per le seguenti categorie di lavoratori:
- i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, co. 3, L. n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità;
- lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa;
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
- lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

#### **Art. 123 - Orario di lavoro e diritto alla disconnessione**

Nelle giornate di Lavoro Agile la prestazione lavorativa potrà essere collocata in fasce lavorative stabilite dagli accordi aziendali, e dalla contrattazione di secondo livello, nel rispetto del work life balance, e sempre nel limite dell'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale previsto dal presente CCNL.

Al di fuori dell'orario di lavoro giornaliero, e nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà comunque obbligato a prenderle in carico prima



della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

Il suddetto diritto alla disconnessione potrà essere declinato a livello aziendale per rispondere a specifiche esigenze, nel rispetto della legislazione di riferimento.

Non è contemplato lo svolgimento di lavoro straordinario e/o supplementare, salvi casi eccezionali e con il consenso dell'interessato.

#### **Art. 124 - Dotazioni informatiche**

L'Azienda garantirà al lavoratore la disponibilità della necessaria e idonea dotazione informatica.

Pertanto l'eventuale utilizzo di strumenti propri del lavoratore può avvenire solo con il consenso dell'interessato.

In sede aziendale potrà essere convenuta l'introduzione di misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che supportino l'attività di lavoro a distanza del lavoratore.

#### **Art. 125 - Formazione**

In un'ottica di garantire a tutti i fruitori del Lavoro Agile, lavoratori e responsabili deputati al coordinamento dei lavoratori in modalità agile, pari opportunità nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e nell'arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione dei lavoratori, saranno previsti percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti forniti in dotazione, per il tramite dell'Ente Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form.. L'Impresa dovrà fornire tutte le informazioni adeguate al lavoratore in modalità agile sui controlli che possono essere effettuati, sul trattamento dei dati personali, sul diritto di privacy, come previsto dalla normativa vigente.

Resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione c.d. obbligatoria in materia di tutela della salute dei lavoratori e di protezione dei dati.

#### **Art. 126 - Salute e sicurezza sul lavoro ed Assicurazione obbligatoria**

Ai lavoratori agili si applica sia la disciplina recata dagli artt. 18, 22 e 23 della legge n. 81/2017, sia quella sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i...

Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e a tal fine consegna, almeno annualmente, un'informativa scritta in cui individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione (art. 22, L. n. 81/2017).

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, nonché durante il



normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando la scelta sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (art. 23, L. n. 81/2017).

## TITOLO XVI - RELAZIONI SINDACALI

### **Art. 127 - Relazioni sindacali**

Le Parti convengono che i datori di lavori a cui si applica il presente contratto, sono tenuti all'iscrizione all'Associazione Datoriale firmataria dello stesso (A.N.A.P.), ed al versamento di una quota obbligatoria a copertura dei costi connessi alla costituzione, alla gestione, ed all'assistenza in ordine all'applicazione del presente CCNL, nonché all'assistenza nella contrattazione di 2 livello e nella stesura di regolamenti aziendali.

Tale Contributo d'Assistenza Contrattuale, in sigla "Co.As.Co.", è pari ad €.15,00/mese/dipendente per 12 mensilità per lavoratore e dovrà essere versato tramite F24 con il codice W455.

### **Art. 128 - Le Rappresentanze Sindacali**

- 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
  - a. di RSA costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
  - b. di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL;
- 2) L'Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all'impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione di cui al punto n. 1 lett.a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa.
- 3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
- 4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive



Organizzazioni Sindacali.

- 5) Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
- 6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
- 7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.

#### **Art. 129 - Rappresentanze Sindacali Aziendali**

- 1) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
  - a. fino a n. 1 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che occupano da 16 a 50 dipendenti;
  - b. fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
  - c. fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
- 2) A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
- 3) Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al punto 1 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
- 4) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, o tramite idonei sistemi informatici (bacheca elettronica, appositi ambienti virtuali).
- 5) Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai permessi delle RSA, fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 6) Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 7) Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a



riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.

- 8) Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza. Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20% del monte ore annuo che dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
- 9) Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
- 10) Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
- 11) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il CCNL ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
- 12) All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

### **Art. 130 - Contributi Sindacali**

L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti del Dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega, dagli stessi debitamente sottoscritta, con il consenso dell'Interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili. Tale delega avrà irrevocabilmente validità annual, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, e si intenderà tacitamente rinnovata fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento, e decorrerà dal primo giorno del mese in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.

Le Aziende, forniranno semestralmente, entro il mese di luglio e di dicembre, ai Sindacati sottoscrittori il contratto l'elenco del Lavoratori iscritti.

L'ammontare del contributo sindacale in favore del Sindacati firmatari, è pari all'1% dell'Imponibile



previdenziale.

L'Importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti bancari indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente contratto al quale il Lavoratore ha aderito, mensilmente, e di norma contestualmente all'erogazione delle retribuzioni e comunque entro il mese in corso. La delega dovrà contenere il consenso dell'Interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili.

#### **Art. 131 - Diritto di Affissione**

La Rappresentanza Sindacale Aziendale o la Rappresentanza Sindacale Unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d'interesse sindacale.

Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall' Ente Bilaterale.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

In caso di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile saranno messi a disposizione, nel rispetto degli artt. 14, 15 e 20 della legge n. 300/70, idonei ambienti informatici (bacheca elettronica, appositi ambienti virtuali) per consentire le suddette comunicazioni.

#### **Art. 132 - Assemblea**

I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue retribuite.

La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.

Il monte ore sopra indicato dovrà necessariamente essere fruito entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

Quando possibile il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.

In caso di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, saranno messi a disposizione da parte dell'azienda, nel rispetto degli artt. 14, 15 e 20 della legge n. 300/70, idonei ambienti informatici (bacheca elettronica, appositi ambienti virtuali) che consentano al lavoratore agile:



- di interloquire con i propri rappresentanti sindacali;
- di mettere a disposizione comunicazioni aziendali per la totalità dei dipendenti;
- di prenotare interventi, sottoporre domande, effettuare votazioni in tempo reale.

### **Art. 133 - Referendum**

Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum Indetto dalla RSA o RSU, su materie Inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti iLavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria Interessata.

Nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile saranno messi a disposizione, nel rispetto degli artt. 14, 15 e 20 della legge n. 300/70, idonei ambienti informatici (bacheca elettronica, appositi ambienti virtuali) per consentire ai lavoratori di effettuare votazioni in tempo reale.

## **TITOLO XVII - COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO**

### **Art. 134 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale**

- 1) Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
- 2) A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione di Conciliazione Nazionale con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
- 3) In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Conciliazione Nazionale, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.

### **Art. 135 - Composizione e sede della Commissione Nazionale**

La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da un numero pari di membri scelti in egual numero tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori fino ad un massimo di 4 per organizzazione.

### **Art. 136 - Convocazione della Commissione Nazionale**

- 1) Per tutte le attività inerenti la convocazione, l'organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di Commissione di Conciliazione Nazionale, viene istituita una

Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti.

- 2) La convocazione della Commissione di Conciliazione Nazionale viene disposta a seguito della presentazione di un'apposita istanza presentata alla Segreteria da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
- 3) L'Organizzazione procedente è tenuta a presentare l'istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo.
- 4) La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'indicazione delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l'istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
- 5) Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
- 6) Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

#### **Art. 137 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale**

- 1) Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l'esame e per la definizione della controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
- 2) La decisione assunta dalla Commissione di Conciliazione Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
- 3) Queste sono tenute ad uniformarsi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa vigente.
- 4) Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione assunta dalla Commissione risulti lesa un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.



**Art. 138 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale**

La Commissione di Conciliazione Regionale interviene, per risolvere tutte le problematiche inerenti la contrattazione decentrata per le quali non si debba ricorrere all'intervento della Commissione di Conciliazione Nazionale.

**Art. 139 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale**

- 1) Ciascuna Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale è composta da un numero pari di membri scelti in egual numero tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori fino ad un massimo di 4 per organizzazione.
- 2) La Commissione si riunisce presso la sede dei Rappresentanti dei datori di lavoro regionali ogni semestre al fine di ottemperare al suo mandato di cui al punto n. 2 dell'articolo precedente ovvero su richiesta di una delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero aziendale.

**Art. 140 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale**

- 1) La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di formale richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell'Organizzazione sindacale ovvero dell'Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei propri assistiti.
- 2) L'Organizzazione procedente è tenuta a presentare l'istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
- 3) La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'indicazione delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l'istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
- 4) Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

**Art. 141 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale**

- 1) Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l'esame e per la definizione della controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
- 2) La Commissione, acquisiti gli elementi del caso, procede alla deliberazione e redige il verbale



che sarà sottoscritto dai suoi membri.

- 3) In caso di mancato accordo, su istanza di entrambe le parti, la controversia verrà inoltrata alla Segreteria della Commissione Nazionale per un secondo tentativo di conciliazione.

#### **Art. 142 - Conciliazione controversie in sede sindacale**

- 1) Le Parti concordano che qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
- 2) Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva Legge n. 108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l'obbligatorietà della procedura ex art. 7 della Legge n. 604/1966.
- 3) Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione Territoriale E.N.Bi.Form. Territoriale. In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione Nazionale. Resta salva la facoltà dell'ente bilaterale, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma precedente, di procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza
- 4) La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

#### **Art. 143 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione**

La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l'Ente Bilaterale E.N.Bi.Form. territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti. La medesima composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso E.N.Bi.Form. Nazionale.

#### **Art. 144 - Attivazione della procedura di conciliazione**

- 1) Il tentativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite l'Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
- 2) A carico della parte procedente spetta l'onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del



tentativo di conciliazione alla controparte.

#### **Art. 145 - Richiesta del tentativo di conciliazione**

La richiesta deve contenere l'indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente CCNL che rappresenta l'istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l'elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.

#### **Art. 146 - Convocazioni delle parti**

- 1) La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione.
- 2) In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.

#### **Art. 147 - Istruttoria**

- 1) La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
- 2) All'esito della convocazione delle parti e dell'istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.

#### **Art. 148 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo**

- 1) Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
  - a. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
  - b. il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
- 2) La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi del l'art. 411 c.p.c.
- 3) Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell'Organizzazione



sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

- 4) Su istanza di parte, l'esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
- 5) Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.

#### **Art. 149 - Risoluzione bonaria della controversia**

Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2113 c.4 del Codice Civile e artt.410 e 411 c.p.c..

#### **Art. 150 - Decisioni**

Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Regionale e/o Territoriale non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 133.

#### **Art. 151 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione**

- 1) Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all'ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all'art. 80 c.4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
- 2) Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l'erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
- 3) Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l'atto di certificazione.

#### **Art. 152 - Risoluzione della lite in via arbitrale**

- 1) Ai sensi dell'art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione



adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:

- a. il termine per l'emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l'incarico s'intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
  - b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
  - c. l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l'espletamento dell'attività istruttoria.
- 2) Tale mandato comporta l'instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
  - 3) Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le parti (ai sensi dell'art. 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi art. 2113 c.4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall'art. 808ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l'arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.

#### **Art. 153 - Controversie collettive**

1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 133.

### **TITOLO XVIII - BILATERALITA'**

#### **CAPO I - L' ADESIONE DEI LAVORATORI E DELL'AZIENDA AD E.N.Bi.Form**

#### **Art. 154 - Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form.**

Le Parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL, hanno aderito all'Ente Bilaterale per la Formazione, in sigla E.N.Bi.Form, costituito e strutturato in base alle



modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il presente CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.N.Bi.Form. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:

- a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
- b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
- c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
- d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
- f. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986;
- g. istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale di cui all'art.158 del presente CCNL, nonché ne coordina le attività;
- h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
- i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- j. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
- k. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
- l. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno



riferimento;

- m. E.N.Bi.Form svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
- n. Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.N.Bi.Form. dispone un'apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
- o. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, può essere riconosciuto mandato ad E.N.Bi.Form Nazionale circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
- p. E.N.Bi.Form. potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
- q. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi E.N.Bi.Form potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
- r. La costituzione degli E.N.Bi.Form Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell' E.N.Bi.Form Nazionale che ne disciplina il funzionamento con apposito regolamento.
- s. Osservatorio Nazionale Bilaterale di monitoraggio del Lavoro Agile:  
Viene istituito un Osservatorio Nazionale Bilaterale in materia di Lavoro Agile, con l'obiettivo di monitorarne l'andamento, valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia.  
Tale Osservatorio, che sarà composto pariteticamente da 10 rappresentanti (5 di parte aziendale e 5 di parte sindacale), si riunirà per la prima volta entro il 01/09/2025 e successivamente con cadenza almeno annuale.

## CAPO II - ENTI BILATERALI TERRITORIALI

### Art. 155 - Enti Bilaterali Territoriali

- 1) E.N.Bi.Form Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate



dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:

- a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
  - b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  - c. le azioni più opportune affinché siano predisposti dagli Organismi competenti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
  - d. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  - e. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia;
- 2) E.N.Bi.Form Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, parttime, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
  - 3) Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.N.Bi.Form Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all'uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione in caso di ridotta presenza a livello locale.
  - 4) L' E.N.Bi.Form Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

### CAPO III – FINANZIAMENTO

#### **Art. 156 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale E.N.Bi.Form**

- 1) Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei lavoratori all'interno dell'Ente Bilaterale, concordano sulla necessità di rendere le stesse parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal presente contratto.



- 2) Pertanto, per quanti lo applicano, vi è l'obbligatorietà della relativa iscrizione, sia da parte delle Aziende, sia dei Lavoratori, nonché della relativa contribuzione.
- 3) L'adesione all'Ente Bilaterale si intende perfezionata con il primo versamento ed il contestuale invio alla segreteria del relativo modulo di bonifico, debitamente compilato in ogni sua parte, entro 7 giorni dall'applicazione del presente contratto;
- 4) È altresì necessaria la compilazione (e l'invio alla segreteria) della scheda Azienda e scheda Dipendente;
- 5) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale, nonché degli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di finanziamento e servizio è fissata nella misura di €. 24,00 (euro ventiquattro) di cui €. 23,00 a carico del Datore di Lavoro ed €. 1,00 a carico del lavoratore per tutte le mensilità previste dal seguente CCNL; con tale contributo quanto le imprese che i lavoratori potranno usufruire dei servizi e delle convenzioni ad essi dedicati.
  - Tale quota contrattuale di servizio, per il finanziamento dell'Ente Bilaterale, deve intendersi comprensiva della prima consulenza sindacale delle parti sociali costituenti l'Ente Bilaterale.
  - Qualora l'azienda non voglia usufruire dei servizi e delle convenzioni ad essa dedicati dovrà corrispondere l'importo di €. 4,00 (quattro/00) così ripartito €. 3,00 a carico dell'azienda, €. 1,00 a carico del lavoratore
  - Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento della quota di cui al comma 5 è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, di importo pari ad € 25,00 (venticinque,00) per 13/14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto, e nella base di calcolo del TFR.
- 6) Il versamento del contributo all'Ente Bilaterale dovrà essere effettuato tramite modello F24 con indicazione del codice tributo TG15 o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad E.N.Bi.Form. all'IBAN: IT11 I062 3075 0800 0005 6955 068.
- 7) Unitamente al versamento dovrà essere inviata all'Ente Bilaterale la distinta, con i riferimenti dell'Azienda ed i nominativi dei Lavoratori.
- 8) I contributi a favore dell'Ente Bilaterale devono essere corrisposti mensilmente dal Datore di lavoro, per le prestazioni sanitarie Integrative, i servizi resi dall'Ente Bilaterale, e per il finanziamento degli Organismi Contrattuali Bilaterali.
- 9) I versamenti sono obbligatori per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, come Apprendisti o con qualsiasi altro contratto di dipendenza, purché di durata Iniziale superiore a 12 mesi.
- 10) Le prestazioni Integrative al Servizio Sanitario Nazionale in favore dei lavoratori si intendono erogate attraverso il Fondo Sanitario da nominarsi (vedi articolo 161) e maturano solo in caso



di regolarità contributiva, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data d'iscrizione degli stessi da parte del datore di lavoro. Sono possibili quote diverse per ulteriori servizi.

- 11) Nessuna prestazione sarà dovuta dall'Ente Bilaterale al Lavoratore qualora l'Azienda non adempia regolarmente al versamento dei contributi o se i versamenti risultino parziali, in tali casi resta a carico del Datore di lavoro ogni responsabilità in merito alle prestazioni dovute al Lavoratore.
- 12) Il Datore di Lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote previste nel presente contratto e nei successivi Regolamenti, è responsabile verso i Lavoratori delle perdite delle relative prestazioni, ove previste, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del danno e ferme le sanzioni di Legge.
- 13) L'Ente Bilaterale potrà esercitare la facoltà di riscossione coattiva al fine di recuperare i contributi dovuti per i soggetti iscritti.

#### **Art. 157 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale**

- 1) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire, previo autorizzazione dell'Ente Bilaterale Nazionale, la ricezione volontaria di quote di contribuzione maggiori o diverse.
- 2) Le quote contrattuali di servizio dovute all' E.N.Bi.Form. e agli Enti Bilaterali Territoriali sono rimosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
- 3) Il 30% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'E.N.Bi.Form.
- 4) La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali.
- 5) L'Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare parte delle quote rimosse ed accantonate agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti, qualora venga accertata la sussistenza di crediti vantati dai suddetti enti bilaterali territoriali in relazione alle quote rimosse direttamente dagli stessi.

#### **Art. 158 - Privacy**

In merito a tutto ciò che riguarda la garanzia della protezione dei dati personali, sensibili, sanitari e giudiziari si fa riferimento alla normativa cogente ex D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 159 - Osservatorio Nazionale Bilaterale di monitoraggio del Lavoro Agile**

Viene istituito un Osservatorio Nazionale Bilaterale in materia di Lavoro Agile, con l'obiettivo di monitorarne l'andamento, valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia.

Tale Osservatorio, che sarà composto pariteticamente da 10 rappresentanti (5 di parte aziendale e 5



di parte sindacale), si riunirà per la prima volta entro il 01/09/2025 e successivamente con cadenza almeno annuale.

#### **CAPO IV - ENTE BILATERALE E TUTELA DELLA FORMAZIONE**

##### **Art. 160 - La Formazione professionale**

L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del Settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.

Dal grado di professionalità degli addetti ai lavori, dipende lo sviluppo dei Settori e la loro capacità competitiva sui mercati internazionali.

Considerati i processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, le Parti individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.

Il sistema dell'Ente Bilaterale, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione fra sistemi.

Con il presente contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.

In conseguenza di ciò, le Parti, al fine di potenziare le azioni intraprese, si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati ai settori, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.

In questo quadro, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative, e ad attivare una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale.

Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo Paritetico Interprofessionale FONDO CONOSCENZA.



Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali l'E.N.Bi.Form. e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.

## **TITOLO XIX - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

### **Art. 161 - Previdenza Complementare, Assistenza Integrativa**

Le Parti concordano sull'importanza di sviluppare strumenti di welfare contrattuale volti a garantire una maggiore tutela per i lavoratori in materia di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa.

In tale ambito, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL si impegnano a individuare e nominare, entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto, il Fondo Sanitario di riferimento al quale le imprese del settore dovranno aderire, garantendo ai lavoratori prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.

Le modalità di adesione, la contribuzione a carico delle imprese e degli eventuali lavoratori aderenti, nonché le prestazioni garantite, saranno definite nell'accordo istitutivo del Fondo e potranno essere successivamente oggetto di aggiornamento da parte delle Parti stipulanti.

## **TITOLO XX**

### **Art. 162 - Fondo Paritetico Interprofessionale FONDO CONOSCENZA**

Le Parti aderenti al presente contratto convengono sull'applicazione del FONDO CONOSCENZA, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua alle imprese del settore turismo, le cui funzioni verranno regolamentate con successivo specifico accordo.

FONDO CONOSCENZA autorizzato ad operare con Decreto Direttoriale 54/Segr.D.G./2015 del 2 marzo 2015, mette a disposizione risorse per il finanziamento di piani formativi con l'obiettivo di aggiornare, qualificare e adeguare le competenze dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti. L'attività di FONDO CONOSCENZA ha come destinatari i lavoratori delle imprese che versano il contributo dello 0,30%, come previsto dalla Legge n. 845 del 1978 e s.m.i.

Il FONDO CONOSCENZA finanzia anche la formazione obbligatoria ex lege, ovvero la formazione sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.

L'adesione al Fondo viene effettuata dall'impresa tramite denuncia contributiva mensile UNIEMENS, ed è valida fino a revoca.

## **TITOLO XXI - ENTE BILATERALE E.N.Bi.Form E SICUREZZA SUL LAVORO**



### **Art. 163 - Ente Bilaterale e Sicurezza sul lavoro**

È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'E.N.Bi.Form - i compiti affidati alle parti sociali dal D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 30/04/2026 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.

In attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti convengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - sono affidate alla competenza dell'E.N.Bi.Form. per le aziende multilocalizzate, ed alla competenza degli Enti bilaterali territoriali per altre aziende.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o determinato di durata superiore ai tre mesi - i datori di lavoro rilasciano dipendente un'autocertificazione dell'attività formativa svolta presso l'azienda in materia di sicurezza sul lavoro.

### **Art. 164 - Formazione Professionale**

Le imprese aderenti al presente contratto si impegnano ad erogare i corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, previsti per il RLS e per i lavoratori, per il tramite dell'Ente Bilaterale Organismo Paritetico E.N.BI.Form..

L'E.N.Bi.Form organizza, attraverso soggetti formatori ad essa collegati, corsi di formazione, generale e specifica, sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm., per le aziende a basso, medio ed alto rischio, sia in frontali (in aula), che in FAD (formazione a distanza).

## **TITOLO XXII – RIDERS**

### **Art. 165 - Riders**

Considerata la notevole espansione dell'utilizzo del servizio di consegna a domicilio di merci tramite mezzi di trasporto che non richiedono il possesso di patente di guida di categoria B o superiore, le parti stipulanti il presente CCNL intendono disciplinare i rapporti di lavoro finalizzati allo svolgimento dell'attività sopra descritta.

### **Art. 166 - Norme generali**

Ai lavoratori assunti per lo svolgimento dell'attività di consegna merci a domicilio tramite cicli, ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote), comunemente definiti "Riders", si applicano tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalle vigenti norme e dal presente CCNL, compresa l'Assistenza Sanitaria Integrativa e la Bilateralità contrattuale.



### **Art. 167 - Inquadramento**

I Riders rientrano nella categoria del personale viaggiante al quale non spetta l'indennità di trasferta e vengono inquadrati nei seguenti livelli:

- Livello A - parametro 110  
Personale che effettua il servizio utilizzando cicli. Dopo 6 mesi di attività verrà assegnato al parametro 116.
- Livello B - parametro 110  
Personale che effettua il servizio utilizzando ciclomotori o motocicli. Dopo 6 mesi di attività verrà assegnato al parametro 116 e, trascorsi ulteriori 9 mesi, verrà assegnato al parametro 119.

### **Art. 168 - Orario di lavoro**

L'orario settimanale di lavoro è pari a 39 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni, conguagliabile nell'arco di 4 settimane. In ogni caso la durata media massima dell'orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore.

L'orario giornaliero e la relativa retribuzione, anche come risultante da una o più riprese, non potrà complessivamente essere inferiore a 2 ore.

Per orario di lavoro si intende ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine della prestazione.

Il lavoratore, all'inizio del servizio assegnato, dovrà trovarsi nel luogo indicato dal datore di lavoro e potrà dare prova della sua presenza anche attraverso strumenti multimediali.

### **Art. 169 - Apprendistato professionalizzante**

La durata massima dell'apprendistato è fissata in 36 mesi e la retribuzione sarà pari a quella prevista per il livello di inquadramento di cui all'art. 2).

### **Art. 170 - Dispositivi di Prevenzione Infortuni**

Sarà cura del datore di lavoro dotare il personale degli opportuni DPI tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta. A titolo puramente esemplificativo: casco, indumenti ad alta visibilità, luci di segnalazione, guanti ecc.

### **Art. 171 - Accordi di secondo livello**

Stante la particolarità dell'attività in oggetto e le differenziazioni del tessuto urbanistico ove gli addetti andranno ad operare, a livello territoriale le parti firmatarie del presente CCNL potranno addivenire alla stipula di accordi, anche aziendali, per disciplinare materie connesse ai fabbisogni



formativi, in particolare legati all'utilizzo di sistemi digitali, alla definizione di un Premio di Risultato, alle procedure di protezione della privacy necessarie a seguito dell'adozione di strumenti che rilevano la posizione dei lavoratori, all'attivazione di programmi di Welfare aziendale.

#### **Art. 172 - Retribuzione**

##### **TABELLA RETRIBUTIVA RIDERS**

<b>Livello</b>	<b>Periodo</b>	<b>Parametri</b>	<b>Minimi dal 01/08/2025</b>
A	Primi 6 mesi	110	1.490,00
A	Mesi successivi	116	1.576,00
B	Primi 6 mesi	110	1.490,00
B	Ulteriori 9 mesi	116	1.576,00
B	Mesi successivi	119	1.596,50

A partire dal 1/06/2026 le retribuzioni saranno incrementate dell'1,5% annuo.

### **TITOLO XXIII - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

Il D. Lgs. 81/2008 e ss. riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Tale decreto è volto anche a favorire la diffusione della cultura di prevenzione e protezione in tema di ambiente, salute e sicurezza, e della partecipazione tra i datori di lavoro, i lavoratori, ed i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati.

#### **Art. 173 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL)**

Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:

- 1 rappresentante fino a 200 lavoratori
- 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori
- 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori

Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività, e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.

#### **Art. 174 - Incarico al rappresentante per la sicurezza**

La costituzione della rappresentanza dei lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino

la loro attività nell'area del Turismo.

Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori del settore turistico. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto. Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno alloro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro. L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

#### **Art. 175 - Permessi retribuiti per RLS**

Negli esercizi dell'area delle micro imprese fino ai 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n° 16 ore di permesso retribuito annue. Negli esercizi con pili di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n° 24 ore di permesso retribuite annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell'articolo 50, comma I del D.Lgs. 81/2008 non verranno utilizzati i predetti monte ore. Il Corso di Formazione di cui all'art. 37, commi 10-13 D.Lgs. 81/2008, secondo il Decreto del Consiglio dei Ministri 16/1/97, durerà un minimo di 32 ore. Il corso di 32 ore è previsto per eventuali aggiornamenti che andranno regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.

#### **Art. 176 - Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza**

Con riferimento alle altre attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.

In applicazione dell'art. 50 comma 1, lettere e), f), h) e i) del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'*incarico*. Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale aziendale.



Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi ed aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione appone la propria firma sul verbale della stessa.

#### **Art. 177 - Consultazione RLS**

Il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività. Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attività aziendali, in corso o in via di definizione. Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.

#### **Art. 178 - Documentazione ed informativa negli esercizi area turistica**

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare il DVR -Documento Valutazione dei Rischi aziendale i documenti e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.

#### **Art. 179 - Attività riconosciuta per il RLS**

In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà dare preventivo avviso al Datore di Lavoro almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

#### **Art. 180 - Elezioni del RLS.**

Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato -a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro. Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.



**Art. 181 - Accesso ai luoghi di lavoro.**

Il RLS, ed il RLST nominato dall'organismo paritetico, avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

**Art. 182 - Formazione Professionale per l'RLS erogata da E.N.Bi.Fom.**

Le imprese aderenti al presente contratto si impegnano ad erogare i corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, previsti per il RLS e per i lavoratori, per il tramite dell'Ente Bilaterale E.N.BI.Form.

L'E.N.Bi.Form organizza, attraverso soggetti formatori ad essa collegati, corsi di formazione, generale e specifica, sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm., per le aziende a basso, medio ed alto rischio, sia in frontali (in aula), che in FAD (formazione a distanza).

**Art. 183 - Formazione a distanza (FAD)**

I moduli, complessivamente, saranno progettati per la loro fruizione a distanza per dare ai partecipanti conoscenze e competenze che li mettano in condizione di svolgere il ruolo per il corso specifico per gestire in modo continuativo un sistema aziendale di sicurezza.

**Metodologia**

Collegamento tramite Internet e utilizzo di slides

- a. Videocorsi
- b. Documenti e dispense scaricabili;
- c. Verifica di apprendimento: test a risposte multiple.

**Verifiche**

Saranno del tipo interattivo con Test.

**Documentazione**

Tutti le slides ed il materiale complementare utilizzato durante il corso saranno fornite al corsista in formato pdf, Tutti i test di verifica del corso, lo sviluppo temporale dei corsi e la copia dell'Attestato saranno conservati quale documentazione della formazione avvenuta.



## **Attestato**

Al termine del percorso formativo sarà consegnato al discente l'Attestato numerato dell'avvenuta formazione valido su tutto il territorio nazionale, **in recepimento del principio di reciprocità** e della libera circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali legittimamente conseguiti all'interno del medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni regole sovranazionali ai sensi della Direttiva Europea 2500/36/CE recepita con D.Lgs. 206/20.

